VA1 1528079

13

# PARTE TERZA

( IL SISTEMA DICIOTTENNE NEL CONFRONTO
DI ALTRI SISTEMI GOVERNATIVI )

Digitized by Google

## DECIMASETTIMA SERIE DI OSSERVAZIONI

### Spirito ed insieme del governo diciottenne.

### OSSERVAZIONE I.

#### Lo Stato ed il Governo.

Formava nel diciottennio questo regno delle due Sicilie una famiglia italo-meridionale *indipendente*, *individua* e *distinta* dalle altre famiglie ed italiane, ed ultra-marine, ed oltramontane: — serbava sibbene con queste *tutti* i vincoli e le relazioni internazionali.

Dalla gloriosa dinastia di Carlo III Borbone e nelle linee e modi determinati dalla prammatica del 1795 sorgeva il dritto dell'augusto dominatore e Re Ferdinando II.

Dall'eminente e paterno volere di questo Re emanavasi ogni legge.

Esercitavasi questo eminente potere col consiglio, la cooperazione e la ubbidienza di uomini probi all'uopo prescelti.

Giovavasi dell'abolizione di ogni maniera di privilegî e degli altri ostacoli nascenti da' sistemi abrogati per raggiungere una condizione di perfetto e benefico equilibrio di dritti e di risorse: — epperò riteneva come inviolabili la libertà individuale, l'esercizio plenario della proprietà e l'attitudine

di chiunque nel godimento de'benefizî delle leggi, non meno che l'obbligo di tutti in sostenere gli oneri pubblici.

Questi principî fondamentali da opportuni metodi governativi ricevevano *sviluppo* e *progresso*.

Que' metodi erano otto di cui ciascuno metteva *in azione il dogma politico che lo distingueva*. — Que' metodi davano vita ad ogni Ministero, ognuno de' quali aveva

delle gerarchie di *agenti* che operavano,

le specialità degli *oggetti* per cui operavano,

i *mezzi* con cui operavano.

L'insieme di queste svariate operazioni costituiva il Governo.

## OSSERVAZIONE II.

### Il Re.

*Rex sapiens stabilimentum populi:—Rex sedens super solio judicii sui, dissipat oculis omne malum:—Rex est spiritus nariuni nostrarum, et sub umbra illius servimus inter gentes:—idem est clypeus noster, et arma nostra bellica, et in illius pace, nobis est pax:—illo uno vigilante, nos secure dormimus, tranquillamque et quietam vitam agimus cum omni pietate et honestate:—denique Rex in populo fideli est lucerna coram Deo jerusalem...* Egli era con minori *risultati* di quelli che

si avevano nel diciottennio, che l'esperienza de' popoli antichi caratterizzava così un RE.

Egli era in vista di que' *risultati*, che la scuola dell' Haller, quella del Bonald, dello Chateaubriand, del Lemaistre etc. censuravano le massime della Scuola contraria.

Inoltre egli è a considerarsi, intorno alla *forza* ed alla *vastità* dell' *azione* che può realizzare tali *risultati*, quello stesso che Rousseau( —sì Rousseau,—l'autore celebre del contratto sociale, —) trattandosi della Monarchia osserva:—«Al contra-
» rio delle altre amministrazioni governative, ove
» un essere collettivo rappresenta un individuo,
» nella Monarchia un individuo rappresenta un
» essere collettivo, di sorte che l'unità morale
» che costituisce il principe è nello stesso tempo
» una unità fisica, nella quale tutte le facoltà che
» la legge con tanto sforzo riunisce nell' altro, in
» quello naturalmente si trovano unite. Cosicchè
» tutto corrisponde allo stesso oggetto, tutte le
» risorse sono nella stessa mano, tutto mena allo
» stesso scopo: non vi è movimento opposto che
» possa introdursi, nè si può immaginare altra co-
» stituzione che con minore sforzo produca un' a-
» zione più considerabile—Archimede assiso tran-
» quillamente sulla riva, e manovrando alla sponda
» contro i nemici vascelli è la idea sensibile di
» un Monarca che dal suo gabinetto abilmente
» governa.

Un Monarca facendo tutto muovere *sembra* immobile:—*sembra* immobile, invisibile, come APPUNTO LA RAGIONE NELL' UOMO:—*sembra* immobile, ma comanda *forti* braccia che operano per lui, ma comanda *lincei* occhi che vedono ed a lui rapportano, ma comanda fedeli orecchie che ascoltano ed a lui riferiscono...ma comanda intelligenze che da lui prescelte *discutono francamente* con *lui*; che a lui *diligentemente preparano* gli affari; che da lui *diligentemente* sono *consultate*.

## OSSERVAZIONE III.

### Il discutere, preparare, consultare, conferire.

Nel diciottennio *discutere* col Monarca perchè avesse raggiunto il fine dell'altissima e sacra sua missione: era appunto l' oggetto del Consiglio di Stato.

*Preparare* gli affari in guisa che nel Consiglio di Stato ne fosse stata più facile la risoluzione: era l' oggetto del Consiglio dei ministri.

*Consultare* negli affari in maniera che nulla fosse sfuggito, tutto fosse ponderato ed esattamente valutato: era l' oggetto della Consulta di Stato.

La discussione, la preparazione, la consulta si facevano nei casi gravi ne'quali trattavasi o di conoscere l' *agente* che doveva mettere in azione

il principio, o l' *oggetto* pel quale il principio ponevasi in azione, od i *mezzi* coi quali l' azione realizzavasi. — Nei casi lievi il discutere, preparare, consultare poteva farsi senza l' uopo di quelle alte corporazioni: — poteva farsi in semplice *conferenza*.

In una monarchia l' *ars artium* degli Statisti dev' essere *psicarchica* e *metrarchica*; cioè deve essere a seconda dello *spirito* e della *misura* di RE. — di quello spirito e di quella misura per cui fu detto: *Rex*, *Dei minister est*.

*Psicarchia* — o spirito del potere. — Nelle monarchie militari, nelle monarchie feudali, nelle monarchie elettive il capo dello Stato ha due grandi ostacoli al suo volere:

i privilegî della casta dominante, che impediscono lo sviluppo delle buone leggi;

la necessità di tenersela favorevole con larghi donativi, con distinti onori; necessità che toglie l'eguaglianza e mette nella bilancia delle momentanee utilità, quanto permanentemente apparterrebbe al merito.

## OSSERVAZIONE IV.

### L' ars artium.

Invece nella Monarchia ereditaria civile, essendo lo Stato nel Re, il *principale* ed *unico*

interesse di questo sta nell' amore dei popoli: — *unico*, perchè l' eccezioni metterebbero le *individualità*, o tutto al più *qualche* classe nel luogo della *universalità* e dell' intera nazione: — *principale*, poichè è nel popolo il fondamento della sua gloria e del suo potere. — Ed invero allora il materiale per le armate e per le schiere, allora i fondi per l' erario regio possono ottenersi, quando la circolazione e la produzione delle ricchezze sono in progresso. — Inoltre allora è a dirsi glorioso un Governo, quando può rimanere onorata memoria delle sue laggi e dei suoi fatti.

Impertanto in tal governo è l' interesse che liga il Re ai suoi sudditi:—siccome pure è l'interesse che liga i popoli al Re; imperocchè ove questi non è potente e glorioso, come potrebbe sostenere la forza e l' indipendenza delle relazioni entro e fuori paese? — È l' interesse che assicura i comuni vantaggi —Ch' è quanto dire: mentre negli altri governi è l' interesse che divide la prosperità della casta che li sostiene dalla prosperità generale, in questo n' è il mediatore. — L' interesse! — L' interesse?? — E non è questo, o Riformatori, quello che *in fatto* può dirsi la gran molla umanitaria, il tenace ausiliario di qualunque operazione, l' energico sostenitore di ogni desiderio?

Trattare gli affari dello Stato vuol dire adun-

que, compenetrarsi dello spirito del potere di un Monarca, per dirigerne la forza a tenere sempre vivo così virtuoso reciproco vantaggio, nascente dall' interesse che ha il popolo di avere un Re potente e glorioso, e dall' interesse che ha il Re di avere prosperevoli e progredenti i suoi popoli — Guai a Voi, o Neker, che a danno della corona cercate comprare popolarità: guai a Voi, o Duca di Alba, che a danno dei popoli cercate comprare onori! la divina giustizia *horrende et cito apparebit vobis, quoniam judicium durissimum, his qui praesunt, fiet* — Nè la sola giustizia divina, ma la pubblica opinione vi additerà ai contemporanei, e la storia ai posteri come degni di maledizione! Avventurosamente può il nostro secolo con giusto orgoglio vantare che il *macchiavellismo* ed il *cosmopolismo* sono omai dagli Statisti considerati come vieti errori — I Consiglieri di una Monarchia paterna, com' era appunto quella del diciottennio dovevano ritenere *come base* della discussione degli affari il prescegliere i mezzi che riuniscono intorno al trono energia, dignità, gloria, promovendo la floridezza e la tranquillità del Paese.

La *metrarchia* — o la misura del potere è la conseguenza dello spirito del governo; anzi n'è l' applicazione.

La metrarchia è formata

dalla νομοτετικὴ: *ne cives boni, mali fiant*

dalla δικαστικὴ: *quae ex malis reddit bonos.*

Essa addita le opportune leggi; — essa misura specialmente il grado di potere che devesi spiegare per renderle efficaci: — essa sa che non basta tenere presente la massima: — *legis bonae requisita sint, ut sit justa, immota, ad genium populi et formam regni accomodata, fugiat excessum, perspicua et lingua patria concepta, majori parti et in summam prosit*; ma occorre usare dell' arte difficilissima di *conciliare talmente i rapporti sociali*, di *proteggere in sì fatta guisa le risorse di ogni condizione*, da decidere ogni rapporto, da costringere ogni risorsa ad usare di tali mezzi nella soddisfazione del proprio benessere, da non impedire i progressi . . . anzi da cooperare alla floridezza delle altre risorse e degli altri rapporti, — Arte arduissima! — Arte necessarissima! — Arte atta a tessere in guisa le reciproche relazioni dei privati interessi e le relazioni dello insieme di questi privati interessi con i pubblici affari, da offrire un generale equilibrio! Arte che abborisce da ogni divergenza ne' poteri dello Stato—arte che ha per prima regola *la convergenza dell'amministrare, governare e regnare.*

## OSSERVAZIONE V.

### Il consiglio di Stato.

si e cennato essere oggetto del Consiglio di Stato la *discussione* degli affari d'importanza.

Componenti del Consiglio di Stato, giusta il disposto della legge del 6 gennaro 1817, — e del regolamento del 4 giugno 1822, erano:

I Consiglieri di Stato.—La dignità di Consigliere era nel diciottennio la prima dignità civile del Regno—Il numero dei Consiglieri era indeterminato.—Dodici soltanto tra essi, cioè nove della Sicilia citrafariana e tre della Sicilia ultrafariana, stante la loro riconosciuta benemerenza, avevano goduto dal 1815 di potere, — loro vita durante, —cumulare i soldi di altre cariche a quello di Consigliere — È doveroso ricordarne i nomi: — essi furono il Principe di Castelcicala, il Principe di Luzi, il Marchese di Circello, il Principe di Cassaro, il Cavaliere de Medici, il Duca d'Ascoli, il Marchese di Fuscaldo, il Principe di s. Nicandro, il Principe Ruffo ed il Marchese Tommasi.

I Ministri di Stato, — davano voto nel Consiglio e dovevano necessariamente intervenirvi, quante volte non avessero ottenuto il titolo per mera onorificenza.

I Ministri Segretari di Stato, — Erano quelli

che proponevano gli affari del ripartimento loro affidato: — avevano proposta e voto.

Il Segretario del Consiglio non avea voto, — Gli era affidato il protocollo. — In gennaro 1831 volendosi dal Re sempreppiù accelerare l'andamento delle operazioni governative, istituiva una particolare Segreteria, la quale dipendeva direttamente da Lui, e però trovavasi convenientemente ordinata e composta da individui idonei ai diversi affari. — Capo di questa Segreteria era il Segretario del Consiglio, nella qualità di Segretario particolare.

Nei *casi straordinari* entravano in Consiglio non solo i componenti ordinarî, ma ancora quei Consiglieri che non erano Ministri, e quei personaggi distinti che il Re credeva di dovere udire. — Inoltre eravi una lunga e svariata serie di casi nei quali gli affari andavano risoluti nella *conferenza particolare* tra il Ministro ed il Re. — Vi erano poi anche dei casi ne' quali rimanendo intera la *responsabilità* al Ministro del ripartimento, da costui si ordinava, in nome del Sovrano, quanto credevasi opportuno, salvo a parteciparlo per averne l'approvazione.

## OSSERVAZIONE VI.

### Classifica degli affari.

Egli è perciò che la massa degli affari veniva

divisa dal bello regolamento del 16 maggio 1826, in quattro categorie. — Basterà cennarle.

La prima comprendeva gli affari da proporsi *necessariamente* al Consiglio di Stato, previa la *discussione* del Consiglio dei Ministri.

La seconda comprendeva gli affari da proporsi *necessariamente* in Consiglio di Stato, col solo *preavviso* del Ministro del ripartimento.

La terza era di quegli affari di minore momento che i rispettivi ministri per lo proprio ripartimento riferivano al Re in conferenza, fuori consiglio, formandone protocollo separato.

La quarta abbracciava quegli affari che i Ministri di ripartimento erano autorizzati a risolvere nel real nome.

Ogni componente del Consiglio di Stato manifestava liberamente la sua opinione, e nel caso che si trovava in minoranza, era obbligato di farla inserire nel protocollo e firmarla.

Qualora nel discutersi i gravi affari vi erano *varietà di pareri*, il Re si riserbava di ordinare che *tutte* le carte venissero osservate da *tutti* i componenti del Consiglio, per indi sottometterle a *nuova* e *più matura* discussione.

Quando dopo il secondo sperimento continuava la *difformità* di qualche voto, in allora dovea questo essere inserito e firmato nel protocollo.

Il protocollo delle discussioni, dei pareri e delle determinazioni del Consiglio precedente era

letto al principiare del nuovo consiglio ed era firmato da tutti.

Negli affari di prima categoria si facea conoscere l' avviso del consiglio dei Ministri.—Negli affari di questa categoria, quando riconosceasi la *necessità di una preventiva matura discussione*, si faceano delle apposite memorie per ugnuno dei votanti.—Queste memorie servivano soltanto per loro uso, nè poteano a chicchessia comunicarsi.

Affari di tanta importanza erano:

Le nuove leggi, — le modifiche delle vigenti — le abrogazioni delle antiche.

I nuovi regolamenti generali, le modificazioni di quelli ch' esisteano, quando contenessero non la esecuzione delle leggi esistenti, ma nuove disposizioni legislative.

I nuovi sistemi o la riforma di quelli che erano in vigore.

I gravami straordinarî avverso gli avvisi della Gran Corte dei Conti, — nonchè i dubbi di legge per affari giudiziarî.

Gli affari che ogni ripartimento aveva l'obbligo di far discutere dal Consiglio di Stato dopo il parere del Consiglio dei Ministri.

## OSSERVAZIONE VII.

### Consiglio de' Ministri.

La stessa legge che nel 1822 istituiva il Con-

siglio di Stato, dava origine al Consiglio de' Ministri—Essa era in piena attività nel diciottennio.

Nel Consiglio de' Ministri si *conferivano* e *preparavano tutti gli affari che avevano bisogno della sovrana risoluzione.* — Evitare negli affari le divergenze, — ottenere la loro maggiore precisione ed il maggiore loro sviluppo; eccone i vantaggi.

La esperienza d'illustri monarchie così antiche che moderne aveva lucidamente addimostrato che se quando gli affari venissero *partagèes entre des ministres rivaux les uns des autres, l'action du pouvoir serait nécessairement relentée par mille obstacles differents, et le bien de la monarchie et des peuples en souffrirait.* — La esperienza aveva dimostrato che ogni Ministro soleva cercare di preparare l'affare in guisa da ottenerne la risoluzione secondo la sua speciale maniera di valutarlo: —indi la tremenda genesi di gravi e personali discettazioni nell'alto consiglio, e con esse le grandi confusioni, il forte consumo di tempo e spesso la perdita delle opportunità.—Nel Consiglio dei Ministri posta ogni opinione in esame vi era luogo di vederne la forza, di osservarne la utilità e segnatamente si era al caso di valutarla ne'suoi rapporti e relazioni con le *insieme* delle vedute governative, con la *unità* dello spirito che doveva animarle.

Tutti gli affari della prima categoria, doveano assolutamente essere in *linea preparatoria*, discussi nel Consiglio de' Ministri.

Ne venivano eccettuati:

la *corrispondenza diplomatica*;

l' *arcano* diplomatico;

l' *arcano* di alta politica;

e quegli affari che il Re volea sottrarre dalla cognizione degli stessi Ministri.—In quanto al ramo di alta polizia il Ministro del ripartimento avea dirette relazioni col solo Presidente del Consiglio.

## OSSERVAZIONE VIII.

### Del Presidente del Consiglio de' Ministri.

Un Consigliere Ministro di Stato era il Presidente del Consiglio de' Ministri.

Egli ne regolava le discussioni; inoltre

determinava se gli affari discussi avevano bisogno di maggiori schiarimenti prima di riferirsi in Consiglio di Stato,

dimandava le sovrane disposizioni per qualsivoglia dubbio che avesse potuto impedire la discussione degli affari,

era l' organo di tutti gli ordini che il Re giudicava di dare così al Consiglio, che a ciascuno dei Ministri,

dirigeva e regolava il Ministero della Presidenza del Consiglio.

## OSSERVAZIONE IX.

### La Consulta di Stato.

La Consulta di Stato stava in luogo del Supremo Consiglio di Cancelleria del *quinquennio*, del Consiglio di Stato del *decennio*, della Reale Camera di S. Chiara del gran Carlo III.

Dare un parere *rischiaratore* sugli affari dello Stato:—darlo con la conveniente *speditezza* e *maturità*—darlo sopra basi *solide* e *costanti* era il grave dovere affidato a questo importantissimo Collegio.

Questi alti attributi venivano però per ogni affare *specialmente* delegati dalla Reale autorità;—perlocchè in qualunque siasi circostanza, che si credeva *utile* o *necessario* il suo parere, occorreva usare la formola; *Sua Maestà incarica la Consulta di discutere e di dare il suo avviso ec.*—Era un incessante ricordo che tutto le veniva dal beneplacito del Re.

Non pertanto vi erano affari come p. e. quelli di alta legislazione ec. che non si potevano discutere in Consiglio di Stato se prima non fosse stata interrogata la opinione della Consulta.

Vi erano degli affari ne' quali la Volontà Reale, facendo eccezione alla regola, rinviava per maggiore discussione l' affare alla Consulta.

Vi erano affari ne' quali comunque i Ministri

potessero risolvere in nome del Re, pure dovevano udire prima la Consulta, e se vi era disparere era loro vietato emettere risoluzione senza invocare l' oracolo sovrano,

Vi erano affari pe' quali i Ministri potevano da loro stessi diminuire la loro responsabilità udendo il preliminare parere della Consulta.

In breve,—Si voleva che questo Corpo ricordasse sempre d'esser nato soltanto per consultare,—che non potesse consultare se non vi fosse invitato,—ma che giovava servirsene il più possibile.

Nel diciottennio non si omise mai di udirla nelle tante gloriose riforme apportate a' diversi rami governativi.—La predilezione che aveva per essa un Sovrano profondo conoscitore delle diverse ruote che animavano il sistema del governo;—un Sovrano generoso ed energico nel dare loro la opportuna vitalità era per essa gloria insieme e premio.

La Consulta era composta di ventiquattro Consultori.—Sedici erano citrafariani, otto ultrafariani.—Formavano due Camere, ciascuna preseduta da un Vice-presidente e ciascuna assistita da un Segretario—Vi erano poi un Presidente ed un Segretario, il primo per dirigere e vigiliare sulle sessioni generali, ed anche nelle speciali se il credesse d' uopo, e l'altro per dare unità all' intero servizio delle officine—Egli è da notarsi:

Che il Presidente della Consulta generale dovea essere Consigliere Ministro di Stato senza ripartimento.

Che Egli avea intervento nel consiglio di Stato ordinario.

Che stante la classifica degli affari, teneva corrispondenza speciale, col Presidente del Consiglio de' Ministri per quanto riguardava dubbi ec. sull'andamento del servizio della Consulta.

La Consulta negli affari che le venivano commessi, discuteva ed opinava quanto giudicava essere più conveniente al reale servizio ed al bene e vantaggio de' popoli—Era assoluta ed espressa volontà di Re Ferdinando II. che gli affari da essa si fossero esaminati e rischiarati *secondo gl'interessi inseparabili della corona e del bene generale del regno.*

Ognuno de' componenti enunciava il suo voto e poteva farlo registrare separatamente e firmarlo quando lo credeva necessario ed anche utile per l'adempimento del suo dovere—La pluralità de' voti formava l'*opinione* della Consulta, ma nel rassegnarsi al Re, doveva essere accompagnata da una copia esatta del parere della minoranza, nel fine di valutare i motivi della divergenza.

## OSSERVAZIONE X.

### Le Commissioni de' Consultori.

Ognuna delle Consulte poteva dividersi in due Commissioni, le quali si occupavano separatamente degli affari particolari di minore importanza, — ed anche della preparazione di quegli affari di rilievo, che doveano portarsi alla discussione ed al parere delle rispettive Consulte.

Eravi una Commissione *mista* che si occupava degli affari particolari e di minore importanza, oppure di quegli affari che meritavano una preparatoria discussione pria di essere assoggettati alla Consulta generale.

Il Presidente poteva formare delle Commessioni straordinarie per affari di grave importanza. —Esse si occupavano di *raccogliere e fissare tutti i dati* e le osservazioni che avessero dovuto tenersi presenti dalla Consulta generale.

Uno speciale regolamento interno sanzionato fin dal 14 giugno 1814 prevedeva e provvedeva sugli altri particolari—È notevole l'art. 20 col quale si prescriveva la tenuta di un registro, in cui con numero ordinativo erano indicati:—1. il giorno in cui un affare perveniva in Consulta:—2. il Ministro di Stato da cui era rimesso;—3. l'oggetto che vi si conteneva;—4. la Consulta o Commissione, cui l'affare era rimesso;—5. il giorno in cui era ri-

soluto;—6. la risoluzione sovrana sul medesimo. —Nella ultima colonna di esservazione venivano indicati gli schiarimenti disposti e le determinazioni straordinarie prese dalla Consulta.

Merita pure di essere notato:

Che per gli affari di conflitto di giurisdizione di qualunque natura, i rapporti dovevano riceversi e rimettersi per l' organo del solo Ministro di giustizia.

Che per la impartizione del regio *exequatur* vi erano due Consultori, uno per gli affari ultrafariani, e l'altro per gli affari citrafariani.—Ove non vi fosse stato alcun dubbio bastava la sola loro firma, altrimenti vi occorreva anche quella del Presidente della Commessione, che aveva discusso sul dubbio.

## OSSERVAZIONE XI.

### Le Commessioni di Ministri.

Il Re oltre alla Consulta, oltre a' due Consigli, l' uno di Stato e l' altro de' Ministri era solito avvalersi di un altro modo preparatorio,—quello cioè di formare Commessioni di Ministri con portafoglio, o senza, *specialmente delegandoli* a discutere, preparare e rischiarare degli affari speciali.

## OSSERVAZIONE XII.

### La sanzione, la forma, la promulgazione.

Ogni risoluzione della volontà reale era un comando pe' sudditi.—E poichè la storia de' popoli contiene molte pagine nelle quali contrarî partiti hanno parlato in nome di quest' arbitra de' destini di una nazione senza che il Re effettivamente l' avesse pensato, per prevenire così grave abuso, nell' interesse de' Sovrani e de' Popoli, trovasi presso le nazioni più incivilite stabilito, che tre caratteri dovesse avere una risoluzione per obbligare.— Questi tre caratteri stanno nella *legale sanzione*, *forma* e *promulgazione*.

La *sanzione* chi non sa essere nella evidente esternazione della volontà reale ?

La *forma* chi non sa essere ne' solenni che accompagnano la sanzione ?

La *promulgazione* chi non sa essere ne' modi come si partecipa e pubblica ?

Inoltre ogni risoluzione debbe avere una misura di forza impulsiva corrispondente al suo fine.—Epperò chi non sa, prendersi le diverse denominazioni di legge, decreto, regolamento, rescritto in corrispondenza degl' interessi che tiene in veduta ?

La legge nel diciottennio era una risoluzione della volontà reale: — La sua forza sorgeva dal

*fine*, dal *tempo*, dai *mezzi* che aveva in veduta.

Nel fare la legge la volontà reale nel diciottennio aveva per *fine* di mettere in azione una delle verità che possono determinare, preparare, preservare, difendere, sovvenire, riparare, conservare, afforzare l' equilibrio de' rapporti e delle risorse sociali; epperò a seconda di questi fini la legge prendeva il carattere di civile, amministrativa, preventrice, militare, finanziera, organica, nomocanonica.

La volontà reale a seconda delle circostanze precisava un *tempo* a questa legge. — Essa pertanto poteva essere *fondamentale*, *transitoria*, *periodale*.

La volontà reale a seconda dell' opportunità sceglieva i *mezzi* che dovevano mettersi in opera dalla legge, per *imperare*, *vetare*, *permittere*, *punire etc.*

La volontà reale nel guardare il fine, nello stabilire il tempo, nel prescegliere i mezzi obbligava nell' interesse dello Stato la volontà de' sudditi per quel fine, per quel tempo, per que' mezzi.

Quest' obbligo in una *Monarchia cattolica* era *intellettuale*,—*morale*—e *fisico*: poichè l' accordo *logico*, l'accordo *coscienzioso*, l' accordo *effettivo* tra chi comanda ed ubbidisce era il primo bisogno dell'*esistenza di un Sistema governativo*.

Nessun *patto speciale* tra privati contrario alla legge poteva tollerarsi. — Se esisteva, restava colpito nella condizione e nell' effetto.

Nessuna *legge antica* poteva esistere in presenza di una legge *nuova* contraria.

Nessun *interesse*, *risorsa* o *rapporto* poteva vivere di vita legale, quando era in contradizione con la legge.

La sanzione consacrava la legge:—Essa non era che un semplice progetto, finchè il Re non dichiarava che restava ferma la risoluzione.

All'uopo il Re presiedeva il Consiglio di Stato, ove dichiarava la sua volontà.

In sua assenza presedeva un Consigliere espressamente delegato, che soleva essere il Presidente del Consiglio de' Ministri.— Però tutte le volte che il Re non aveva personalmente preseduto, e non aveva potuto manifestare le sue risoluzioni, doveva essere subito informato (e non a *voce*, ma con la lettura del protocollo) di quanto era stato *discusso* e *conchiuso*.—Questa lettura gli era data dal Presidente del Consiglio de' Ministri, il quale era incaricato di rapportare al Consiglio i voleri del Re, e di farli registrare nel protocollo.

Disposizioni speciali maturate a seconda delle circostanze, facevano conoscere in che modo il Re risolveva e fino a quale punto delegava l' altissimo potere ne' casi di viaggio all' Estero.

## OSSERVAZIONE XIII.

### La legge, il decreto, il regolamento, i rescritti.

Non era considerata che come un semplice progetto approvato una reale risoluzione che si fosse trovata mancante delle forme necessarie che la qualificavano legge.—Le formole erano

la sacra firma del Re ;

il registro;

le solenni parole che dovevano precedere: *Volendo etc. Udito il nostro Consiglio di Stato; abbiamo risoluto sanzionare e sanzioniamo la seguente legge*;

le solenni parole che dovevano seguire: *Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo e controsegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e reale Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l' adempimento.*

Quando il progetto della legge era stato presen-

tato da alcuno de' Ministri, si aggiungeva dopo l' enunciazione de' titoli: *sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro etc.*

Nel caso in cui il Ministro di Grazia e Giustizia era Consigliere di Stato, se ne doveva far menzione.

La legge riconosciuta dal Ministro di Giustizia era controsegnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se la forza, la sanzione e la forma delle leggi era applicata alle disposizioni riguardanti oggetti generali; la forza, la sanzione e la forma dei Decreti entravano in una sfera racchiusa nella prima, ma non meno importante.

L' IMPULSO della volontà reale per serbarsi *solido, applicabile ed efficace*, doveva essere prima di tutto *proporzionato*—L'*impulso* de' decreti era proporzionato all' indole delle risoluzioni che racchiudevano,—imperocchè essi tendevano

alle *indicazioni* per bene eseguirsi le leggi;

alla *spiegazione* per applicarsi le leggi;

allo *sviluppo* de' principî fissati dalle leggi;

all' elezione de' funzionarî delle diverse gerarchie incaricate dello adempimento delle leggi;

ad impartire le grazie che dispensavano *in qualsivoglia modo* dalle conseguenze giuridiche, amministrative, finanziere etc. delle leggi.

I decreti erano presentati alla reale sanzione dal Ministro di Stato, alle attribuzioni del quale ne apparteneva l' oggetto.

La forma era la seguente:

L' originale sottoscritto dal Re veniva contrasegnato dal Ministro del ripartimento.

Rimesso al Presidente del Consiglio de' Ministri, se ne conservava da questo l'originale rimettendone copia da lui sottoscritta al Ministro che ne doveva curare la sottoscrizione.

Era munito del gran sigillo.

Doveva iniziarsi sempre: *sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro ec... Abbiamo risoluto decretare, e decretiamo quanto segue:*

Doveva finire: *il nostro Segretario di Stato Ministro ec. è incaricato della esecuzione del presente Decreto.*

L' impulso del volere reale con (ordine progressivo) dopo il decreto, animava il regolamento.

La forza del *regolamento* non operava *direttamente* sopra i sudditi—I regolamenti formavano la *disciplina* delle gerarchie, e fissavano i particolari del *quando* e del *come* i principî, i modi e le maniere prescritte dalle leggi e da' decreti doveansi realizzare—Ogni regolamento poteva definirsi un *Galateo legale*— Ogni regolamento toglieva l' arbitrario dal comando, raddolciva l' ubbidienza, accelerava il servizio, lo rendeva calmo, decoroso ed ordinato. —Il regolamento paralizzava il maggiore ostacolo al ben servire; imperocchè toglieva ogni influenza alle simpatie ed alle antipatie.—Ogni ritardo ed o-

gni acceleramento,ogni mancanza o deviazione dalle istruzioni regolamentarie divenivano *abusi di potere* ... e queste tre parole erano tanto magiche innanzi al trono, alla pubblica opinione ed alla giustizia, da minacciare serî guai a quel qualunque funzionario pubblico che si trovava da esse meritamente colpito.

La *sanzione* e la *firma* del regolamento stava nella parola, *approvato*, scritta dal Re —Trattandosi di comandare a pubblici funzionarî, bastava la certezza che il cenno venisse da colui che li aveva investiti della sua fiducia.

Tutte le sovrane risoluzioni, che non andavano nelle tre classi precedenti, erano denominate *reali rescritti.*—Due specie di reali rescritti vi erano; quelli emanati da' Ministri per virtù di facoltà concessa nell' organica divisione degli affari;—e quelli pe' quali occorreva interrogare la volontà sovrana.

Ad ogni modo essi dovevano tutti avere il *beneplacito reale*—Gli ultimi *prima* di essere emanati,—i primi *dopo* essere stati emanati.

## OSSERVAZIONE XIV.

### La presidenza del Consiglio de' Ministri.

All' *unità tanto necessaria* nella preparazione e nella risoluzione degli affari veniva destinata la

Presidenza del Consiglio de' Ministri—L'*unità necessaria* nella promulgazione delle sovrane risoluzioni,era un' altro grave motivo per creare questo ministero concentrico—diviso in due ripartimenti:—l'uno destinato alla partecipazione, stampa e pubblicazione delle leggi, decreti e regolamenti:— l' altro destinato alla emanazione delle onorificenze, a vigilarne le rendite, curarne i distintivi ec.—Così quelle mani che servivano a promulgare gli ordini reali, servivano pure a premiare coloro che nella esecuzione benemeritavano.

Oltre a quanto riguarda l' ordine interno del Ministero e gl' interessi degli uffiziali che lo formavano, i due ripartimenti erano addetti;

Ad avere in custodia l' archivio delle *originali risoluzioni*;

A dirigere la stamperia reale: —questo stabilimento fondato da Carlo III ad uso della reale accademia delle scienze, e per la pubblicazione di quanto riguarda le classiche antichità di Pompei, Ercolano ec.—questo stabilimento che senzà deviare dal suo primo oggetto, ne ha aggiunto altri più grandiosi, cioè: la Collezione delle leggi, la ristampa officiale del corpo del Codice, l' Almanacco reale, gli atti del governo in fogli volanti ec.—La *stampa officiale* assicurava non solo la massima propagazione,—ma toglieva alle dispersioni degli originali tutte le conseguenze, che pur troppo negli andati secoli solevansi verificare. —

La *Collezione delle leggi*, il *Codice* ed ogni *Atto Sovrano*, si stampavano in due modi, perchè l'effetto fosse rapido e diffuso;—in *Corpo*, ed in *lavori speciali*.—Ogni Cancelleria Comunale, ogni Officina pubblica, ogni Collegiale autorità, ogni Ministero aveva subito il lavoro speciale, ed aveva in ogni sei mesi il progressivo volume del Corpo della grande opera legislativa.—Inoltre era dato ad ogni particolare di farne l'acquisto.—Era impedito soltanto che altre stamperie li riproducessero, e ciò per dovuto riguardo alle rendite di cui abbisognava lo stabilimento.

Ad inviare a tutte le autorità le copie stampate, dando loro così la necessaria *officialità*.

A partecipare le istruzioni riservate per lo Luogotenente generale, — quelle de' Commissarî con l'*Alter-Ego*,—quelle di massima per funzionarii pubblici.

Sono pure que' due ripartimenti chiamati ad invigilare;

sulle rendite dell' ordine Costantiniano, e su i beneficî Antoniani;

sulle pensioni dell' ordine di S. Giorgio della riunione;

sulla confezione delle croci e degli altri distintivi di ogni ordine;

sulla partecipazione e concessione degli ordini cavallereschi.

## OSSERVAZIONE XV.

### La Luogotenenza di Sicilia.

Chi non avrebbe osservata la necessità di una Luogotenenza generale che invigilasse alla esecuzione de' Sovrani voleri nella previdenza di quelle possibili eventualità, proprie di tutte le condizioni insulari? —Intanto bisognava conciliarla con la sapientissima massima della unità e della concentricità, che formava la base delle grandi operazioni degli odierni inciviliti governi:—Con quella massima che accordava ad ogni provincia il suo raggio di attività e di efficacia:—Con quella massima che metteva questi raggi in così armonica dipendenza da riunirli come nel loro centro. . . da formarne come tante parti del benefico e sublime tutto creato dal volere Sovrano:—Con quella massima che abolendo tutti gli odiosi privilegî di località metteva la Provincia di Napoli al livello di qualunque altra... p. e. di quella di Caltinissetta o di Lecce, imperocchè le metteva sotto la immediata azione degli stessi gradi gerarchici e delle stesse leg gi;—Con quella massima che rendendo il potere imitatore del Sole che splende egualmente sulle alte vette e su le basse colline, sulle grandi culture e sopra i piccoli orti, produceva che mentre Palermo e Napoli non cessavano dall' immegliarsi, facevano sorgere a novella vita e Campobasso

e Teramo e Potenza e Noto... e tanti capi luoghi di Distretto... e tanti capi luoghi di Circondario; sicchè un ammirevole avvenire, un bellissimo presente ad esse offrivasi:—Con quella massima che fa che—sia sotto il rapporto sociale, sia sotto il rapporto diplomatico—possa divenire centro di un reame anche il più oscuro villaggio, purchè in esso vi dimorino il Sovrano e le autorità che immediatamente formano gli alti mezzi del suo volere, e così riduce le Capitali da superbe regine ch' erano, al grado tutto al più di sorelle maggiori delle altre Città: --Con quella massima in fine che abborrisce dal vedere un governo nel governo.

Nel diciottennio la sapienza reale, per mettere di accordo la necessità di un' eminente autorità che vigilasse nell' Isola all' esecuzione dei suoi voleri con massima di tanta importanza, aboliva il Ministero degli affari di Sicilia, aboliva pure le Segreterie di Stato esistenti in Palermo, e addì 21 ottobre 1837, per rendere il corso degli affari di Sicilia più rapido, uniforme e spedito, ordinava ch' essi fossero trattati da que' Ministeri a' quali erano affidati i diversi rami governativi. —All' uopo ordinava:

Che vi fosse un Luogotente generale comandante le armi, cui fosse dato d' invigilare, perchè le sovrane ordinazioni avessero da per tutto la debita e celere ubbidienza.

Che *coadiuvassero* i lavori di questo eminente personaggio tanti ripartimenti, quanti la classifica degli affari n'esigesse—Che questi ripartimenti facessero parte *integrante* delle Segreterie di Stato, considerandosi come in *commissione*.

## OSSERVAZIONE XVI.

### De' ripartimenti del Luogotenente.

Cinque erano i ripartimenti:

Il segretariato col carico degli affari esteri.—Però questi affari riguardavano la sola corrispondenza col Ministro del ripartimento per spedizione di passaporti, registro de'Consoli, Vice-consoli ec.

Il ripartimento degli affari di grazia e giustizia ch'era il quarto tra quelli che formavano il corrispondente Ministero—Si occupava della corrispondenza sulla contabilità dell'ordine giudiziario; sul personale; sulle spese di giustizia; e sull'esecuzione delle disposizioni che venivano comunicate in Sicilia dal suo Ministro.

Il ripartimento degli affari interni presso il Luogotenente, ch' era l'ottavo del ministero, e trovavasi distinto in tre carichi.

Era oggetto del primo carico la corrispondenza sull'amministrazione civile, cioè nomine, precedenze, congedi, censure, giubilazioni de' funzionari;—sulla circoscrizione territoriale amministra-

tiva;—su de' conflitti di attribuzioni tra le autorità amministrative e di polizia amministrativa; —sulla convocazione de' consigli provinciali; — sugli archivî,—su de' registri dello stato civile in quanto a' funzionarî amministrativi;—sulla vigilanza intorno all' amministrazione comunale;—sopra i contratti ed alienazioni di oggetti e beni de' comuni;—su i dazî e spese comunali;—sugli affari contenziosi del ramo amministrativo;—sul reclutamento degli eserciti;—sulle milizie provinciali;—sugli alloggi e casermaggi delle truppe;— sul servizio delle forniture e convogli militari; — sulle costruzioni e riparazioni degli edifizî pubblici; — ed in generale su tutto quello che concernesse le opere pubbliche provinciali e comunali.

Era oggetto del secondo carico la corrispondenza sulle Università degli studi, licei, collegî, accademie, società, gabinetti, scuole di scienze e belle arti;—sulla specola astronomica;—sull' orto botanico;—sulle case di educazione;—sulle biblioteche, stamperie, musei, scavi e ricerche di antichità;—sulle feste e cerimonie pubbliche, spettacoli, teatri e conservatorî di musica;—sulla revisione de' libri, commercio esterno ed interno, scuole nautiche e stato de' porti; — sulla borsa de' cambî, colonne di assicurazione; — sulle misure ed i pesi;—sulla pesca ed annona;—sulle fiere e mercati;—sulle cave ed acque termali;— sul progresso dell' agricoltura e pastorizia;—sulle cau-

tele per lo sfaldamento delle montagne; — sulle privative ad incoraggiamento d'arti, manifatture ed industrie;—sul protomedicato;—sulla vaccinazione;—sulla polizia delle sepolture ed ogni altro articolo d' igiene pubblica;—sulla pubblica beneficenza e stabilimenti che la riguardano;—sui ritiri, conservatori, congregazioni ed altri luoghi pii laicali;—sull' ospizio de' matti;—sulle prigioni e case di correzione e sul mantenimento de' detenuti;—sulle opere di terra santa;—sul censimento.

Era oggetto del terzo carico la corrispondenza sullo stato discusso de' fondi provinciali, e quanto altro ha rapporto a tale ramo di contabilità.

Il ripartimento delle finanze presso il Luogotenente, ch' era il quinto del Ministero, veniva pure distinto in tre carichi.

Era oggetto del primo carico la corrispondenza sul compimento di un catasto generale finanziero e sugl' impiegati che vi sono addetti;—sulle contribuzioni dirette per gli arretrati e per lo corrente, sulle rettifiche di rivele, esame di reclami per fondiaria, obbliganza degli agenti della percezione;—sul personale della gran Corte de' conti;—sul contenzioso amministrativo-finanziero;—sulle concessioni di salti di acqua per animare mulini: —sulle regie poste;—sui regi lotti ec.

Era oggetto del secondo carico la corrispondenza sull' amministrazione de' dazii indiretti e per-

sonale della Direzione generale e sue dipendenze;—sull' amministrazione de' rami e dritti diversi;—sul registro ed ipoteche;—sull' archivio generale;—sui beni ceduti da Casa reale; — sulla sotto-direzione delle strade e foreste ec.

Era oggetto del terzo carico la corrispondenza sulla tesoreria generale;—sull' agenzia del contenzioso;—sulle ricevitorie generali, distrettuali e comunali;—sul gran libro del debito pubblico.

Trovavasi essere il quarto del Ministero degli affari ecclesiastici, il corrispondente ripartimento che stava presso il Luogotenente —Si occupava della corrispondenza sulla superiore vigilanza riguardante la disciplina degli stabilimenti religiosi;—sulla circoscrizione territoriale delle diocesi e parrocchie;—sugli Arcivescovi e Vescovi di Sicilia:—sul giudice della Monarchia,—sulle abbadie,—su' beneficî delle parrocchie, de' canonicati e delle dignità ecclesiastiche di regio padronato, — sulla osservanza delle leggi canoniche e civili per la promozione agli ordini sacri, — sulla vestizione delle monache e dei regolari,—sugli effetti esteriori delle bolle, dei brevi e de' rescritti pontificî,—sulla tutela economica de' beni e delle rendite ecclesiastiche,—sulle pensioni a carico del terzo pensionabile, sulle alienazioni, enfiteusi o affitti a lungo tempo di beni immobili e transazioni de' beni de' luoghi pii ecclesiastici; sull' interposizione del regio assenso,—sulla statistica ecclesiastica.

Il ripartimento della polizia presso il Luogotenente era il quinto del corrispondente Ministero, ed aveva il solo carico degli affari da superiormente definirsi.—Poteva però occuparsi delle necessarie disposizioni ne' casi di urgenza, dandone notizie al governo centrale.—Aveva pure un Commissariato alla sua immediazione, incaricato delle indagini riservate.

Era nel metodo di lavorare della Luogotenenza il far precedere ogni affare da umiliarsi per mezzo dei rispettivi Ministri al Re, ed ogni affare da definirsi in nome del Re da una seria e particolarizzata discussione col Consultore e col Segretario, e dalla proposta del Capo di ripartimento come relatore e protocollista.

Negli affari di esecuzione la Luogotenenza lavorava sulla proposta del solo Capo di ripartimento.

Giova anche sapersi che le cariche di Consultore e di Segretario, come anche quella di Capo di ripartimento, mentre erano in una gerarchica dipendenza verso il Luogotenente, avevano insiememente la responsabilità diretta verso il governo centrale di Napoli.—Occorre anche conoscere che quando il Luogotenente era isolano in allora il Segretario del governo ed il Consultore dovevano essere continentali e viceversa.—Quanta provvidenza non offrono queste disposizioni?—Pure un condannevole spirito municipale le contrariava in guisa da prescegliere l' anarchia e l' insurrezione per abbatterle.

## OSSERVAZIONE XVII.

### Responsabilità Ministeriale.

Durante il diciottenio il Luogotenente era responsabile, siccome erano responsabili tutti i Ministri Segretarî di Stato, ciascuno per la parte che li riguardava;—ma nei sensi dell'art. XV. della Legge del 4 giugno 1822 lo erano *direttamante ed esclusivamente* verso il Re.—Ed il Re non poche volte creava delle Commissioni per giudicare delle accuse portate contro di loro.

## OSSERVAZIONE XVIII.

### Le rimostranze.

Nessuna cosa interessando più l'animo reale quanto la progredente prosperità del regno, era premesso a' corpi giudiziarî ed amministrativi di potere esporre, per mezzo di osservazioni, le loro rimostranze sulle disposizioni contenute ne' reali rescritti, che da' Ministri loro si spedivano.

Questa facoltà impediva che si abusasse del nome reale; — dava l'opportunità di conoscere e mettere a profitto le nozioni che potevano dare i Collegî, ricchi di esperienza e di sapere.

Le rimostranze de' corpi giudiziarî ed amministrativi dovevansi presentare nel Consiglio del Re da'

Ministri de'rispettivi ripartimenti.—Qualora in vista di tali rimostranze il Re giudicava conveniente di rivocare la precedente risoluzione, tale ordine era comunicato con novello rescritto al corpo giudiziario ed amministrativo, che aveva rimostrato. — Per l' opposto qualora rimaneva fermo il risoluto, in allora si elevava a *decreto*.

I Ministri corrispondevano direttamente colle autorità dipendenti da'loro rispettivi ripartimenti, dimandavano alle stesse, e ne ricevevano le informazioni e tutti i rischiarimenti necessarî per preparare ed istruire la decisione di quegli affari che dovevano essere risoluti dal Re.—La loro corrispondenza doveva essere soltanto officiale.

Il Re che non aveva altro interesse che conoscere il vero, se permetteva che pe' rescritti vi fossero osservazioni ed eccezioni a farsi, molto più l' esigeva contro le Ministeriali.

Allorchè i Ministri non credevano poter fare dritto alle rimostranze, allora *avevano obbligo* di umiliare al Re in pieno consiglio, e la risoluzione reale che ne risultava veniva annunciata all'autorità che aveva rimostrato, per mezzo di un reale rescritto.

## OSSERVAZIONE XIX.

**Capacità e morale de' burocratici!**

Essendo di massima urgenza che i soggetti chia-

mati a comporre i reali Ministeri fossero dotati degli indispensabile requisiti di *ottima morale*, di *attaccamento alla reale persona* e delle *convenevoli cognizioni* necessarie ad efficacemente disimpegnare le gelosi funzioni loro affidate, sanzionavasi addì 21 marzo 1825 un regolamento che veniva immegliato nel diciottennio.— In esso veniva prescritto:

Che ogni aspirante dovesse con un *esame* provare la sua intelligenza. — L'esame facevasi innanzi a persone prescelte dal Ministro del ripartimento.

Nelle vacanze per ordine di antichità gli alunni passavano ad essere uffiziali soprannumeri, e così nello stesso caso al grado immediatamente superiore fino ad uffiziale di carico e sempre con Ministeriale.—L' uffiziale di carico e quello di ripartimento erano eletti dal Re sulla proposizione del Ministro.—In questi due casi il solo merito disegnava la scelta, sicchè potevano essere presi da qualunque classe, ed anche fuori delle Segreterie.

Il Re volendo rendere promiscue le cariche dei due suoi dominî per la doppia veduta d'immedesimarne gl' interessi e di estendere la latitudine nella difficile scelta de' funzionarî, determinava:

Che le cariche e gl' impieghi civili ed ecclesiastici che dovevano provvedersi ne' reali dominî, potevano essere indistintamente conferiti a' sudditi

di ambo le parti.—Questa disposizione, stante la maggior alacrità ed arte con che gli Ultrafariani sogliono riuscire ad ottenere, andava *proporzionata* dalla regola, che i sudditi ultrafariani avessero diritto ne' domini continentali all'*ugual numero d'impieghi* che i citrafariani avrebbero occupato in Sicilia.

Per le cariche di Consiglieri, Ministri di Stato e diplomatici che riguardavano più da vicino il Supremo potere, non si poteva serbare, nè si serbava limitazione.

## DECIMOTTAVA SERIE DI OSSERVAZIONI

### Genesi del sistema diciottenne.

### OSSERVAZIONE I.

### Divisamenti governativi di Carlo III.

Per valutare tutta l'importanza del sistema diciottenne occorre rimontare al 1733.—Se in tutte le lingue si potessero narrare i fasti governativi di Carlo III,— se sulle porte di ogni Città e nei luoghi più frequentati del nostro reame si potessero incidere in magnifici monumenti,—non si farebbe mai abbastanza, per far comprendere e popolarizzare in tutta Europa la idea che le due Sicilie gittate nella più profonda abbiezione, ebbe-

ro a gran ventura, che da' divisamenti di Carlo ne furono sottratte.— Erano esse giacenti quasi lazzari quatriduani ed a guisa di putrefatti cadaveri, quando l'ingegno, il cuore, la ricchezza, il valore di quel Monarca le ridonava alla condizione di Stato indipendente.

Non devesi quindi maravigliare se tutti gli scrittori ed anche uno stesso scrittore riproduce que' fasti in tutte le opere che trattano del nostro Paese.

« L'immortale Carlo terzo:—Colui che aveva creati gli *elementi della vitalità nazionale* delle Due Sicilie ne creava pure gli *elementi della prosperità nazionale.*— Egli il primo stabiliva delle istituzioni atte a rilevarne ed ampliarne i sodi e veri interessi, ed a proteggerli e renderli progredenti mercè sagge norme di amministrazione civile ed economica ».

«Animato quel grande Monarca da una così santa idea, — ansioso di elevare il reame al grado di potenza europea,—di prevenire le dissensioni politiche che avevano fatto perdere la indipendenza,—di rimarginare le cancerose piaghe nate dal dispotismo e dalle rapacità vicereali mirava a divisamenti forti e grandiosi quanto il suo ingegno, benefici e generosi quanto il suo cuore. —*Voleva* la riforma delle imposte, che trovavansi stabilite sulla orribile massima di *trarsi quanto più potevasi dal popolo*, fino a disseccare le più remote sorgenti delle ricchezze.—*Voleva* la liber-

tà del traffico interno inceppato ed ostruito fino al punto da far perire di fame intere popolazioni—*Voleva* la sicurezza del traffico esterno rovinato dalla pirateria — *Voleva* la floridezza dello Stato, epperò *cercava* spedire bastimenti in America, istruire compagnie sul modello delle Olandesi e delle Inglesi; aprire a traverso del regno una comunicazione tra il mediterraneo e l' adriatico; incoraggiare gli esteri a popolare i desertati paesi: formare un codice Carolino riunendo quelle leggi, che fossero adatte alle posizioni locali e morali de'sudditi, e così distruggere con un colpo solo il mostro forense che continue vicende, e più delle vicende, il maligno talento del dominatore spagnuolo aveva ingenerato, sostenuto ed ingigantito.

Divisamenti erano questi di tale natura e tanto più da ammirarsi perchè trovavano non solo forti ostacoli ne' precedenti sistemi, — non solo seria resistenza negli interessati a sostenerli, ma nel carattere stesso de' siculi-napoletani; — carattere che pur troppo li sforza a *sentire con eccesso*, ad *eseguire con impetuosità* e che gittandoli spesso ne' gradi estremi di ardenza o di non curanza, di violenza o di apatismo, è stato sempre la possente cagione di ogni loro disavventura.

Carlo nella sua profonda saviezza vedeva, ed approfondiva questa verità.—Temendo quindi che un assoluto e subitaneo riordinamento d' istituzioni

potesse dall' abbattimento spingere ad una mala calcolata energia, si studiava far precedere ed accompagnare le leggi scritte da fatti, che ne mettessero in evidenza il grado di utilità, cercava porgere degli esempi da cui si prendesse norma, procurava rendere sensibile, benchè lunga ed ardua la strada che conduce alla prosperità.

Aveva divisato riordinare gl' introiti dello Stato, onde avere mezzi a sovvenire lo equilibrio delle risorse e de' rapporti de' sudditi. — Aveva divisato riordinare i metodi da reprimere e riparare i disquilibri nascenti da reati, nonchè i metodi da equamente ed imparzialmente determinare i dritti di ciascuno; — lo aveva divisato, ma vedeva una terribile barriera nell'aristocrazia feudale. — Nata dalle sciagure de' popoli, basata sulla massima d' inamovibilità ed indivisibilità, difesa dalle proprie risorse, colorita da privilegi e concessioni, essa si formava di TRE ORDINI: — da' proprietarî con titoli di Conte, Marchese ec., — da' possessori di talune cariche civili o canoniche, — da' Capi de' mestieri e delle arti — Carlo per minare da' fondamenti questa barriera a triplice muraglia dispone

Che i soli Magistrati del Re amministrassero per *tutti* l' alta giustizia;

Che le proprietà a qualunqua titolo possedute *indistintamente ed egualmente* contribuissero.

E perchè il popolo in vista di queste novità

non eccedesse, — e perchè gl' interessati di queste novità non ne sentissero tutte le conseguenze, circonda di un raggio di vivissimo splendore i nobili, — raggio che abbaglia lo sguardo de' più e loro impedisce il vedere distintamente — Crea un ordine cavalleresco di prima distinzione; l'orne di S. Gennaro: — crea Portici. — La magnificenza, il decoro, ... la vanità, il lusso, sono chiamati in ausilio — Portici con i suoi graziosi e ridenti fabbricati segna alle future generazioni il luogo ove l' orgoglio di ogni maniera di barbara gerarchia veniva sepolto.

Il reame aveva bisogno d' industrie manifatturiere; — ma come vincere i pregiudizî del tempo? — Con l' esempio. — Epperò introduce le fabbriche di arazzi, — di drappi di oro — di argento — di seta — di lana.

Il reame aveva bisogno di una maggiore protezione per le scienze, e Carlo riforma l'Università, apre una grande Biblioteca, consacra grandiosa fabbrica agli studi.

Aveva il reame, bisogno di maggiore incoraggiamento per le belle arti, ed ecco Carlo che fa rivivere dalle loro rovine Pompei, Stabia ed Ercolano: stabilisce un Museo di antichità ed introduce la manifatturazione delle pietre dure, dei coralli e delle porcellane. — Eleva monumenti di architettura tali da gareggiare con quelli della prisca italiana grandezza.

Il reame ancora fumante degl' incendî dei partiti, non conosceva altro bello che quello dei cavalli e delle armi, e Carlo facendo un miracolo di magnificenza ed eleganza crea in otto mesi il più stupendo Tempio delle muse, S. Carlo.

Vuole sottrarre la reggia da' colpi di mano di audaci stranieri, e crea Caserta e le sue bellezze non ancora superate nè da Versailles, nè da Fontanebleau, nè da Saint-soucì ec. — I tesori della natura, quelli dell' industria sono posti a contribuzione e largamente ivi profusi.

L' amministrazione della giustizia aveva gran bisogno d' immegliarsi, ed ecco che istituisce la real Camera di S. Chiara—definisce le cause, i registri ed i dritti che a questa appartengono—determina le onorificenze ed attribuzioni del Presidente, de' Consiglieri, del Segretario, — dei Tavolarî, Esaminatori, Mastrodatti, Scrivani, e fino de' portieri — Riforma la istituzione del Sacro regio consiglio, — ne prescrive lo stile, — ne fissa l'*jus sententiae*,—ne chiarisce i rapporti con la gran Corte della Vicaria.

L' amministrazione delle finanze e delle fiscalie ha bisogno di riforma, ed ecco che determina sopra nuove vedute le attribuzioni della real Camera della Sommaria,—definisce l' indole delle sue cause;—introduce il Catasto;—dichiara vendibili i frutti e le rendite delle terre baronali ec.

Il Commercio aveva bisogno di essere, non-

chè protetto, creato, — ed ecco che pel Commercio interno apre la strade delle Calabrie e delle Puglie, — pel Commercio esterno stipula trattati anche co' Danesi, con gli Svedesi, con gli Olandesi. — Per la sicurezza degli affari istituisce il Supremo magistrato di commercio, — i consolati — e la delegazione de' cambii. — Si occupa dell' annona, formando un novello magistrato ed elevando un immenso fabbricato per centro di deposito.

La beneficenza era una virtù privata, Carlo la rende una virtù dello Stato, facendo costruire il magnifico stabilimento de' Poveri, ove gl' individui di ogni età ed a migliaia trovano tetto, pane e lavoro.

Benchè in Ispagna, Carlo non obblia le due Sicilie.—Per sua mercè, e poi per quella dei consigli di ottimi ministri può il figliuol suo fare progredire ed aumentare le nuove istituzioni. — Ed invero Ferdinando crea l' accademia delle scienze: — abolisce molti abusi del Foro: — riforma con principî umani e filosofici la pratica criminale:—apre delle altre strade nel regno:—migliora notabilmente la marina reale:—fonda scuole normali: — stabilisce il tribunale dell' *ammiragliato e consolato*:—riatta alquanto i porti di Miseno, Baja e Brindisi:—richiama alla regia potestà molte giurisdzioni ritenute dal Clero: —stabilisce i Sinodi diocesani: — riprende la facoltà di

proporre a' Vescovadi ed alle prelature: — esegue la totale distruzione de' pedaggi: — toglie l' arrendamento de' tabacchi: — protegge l' utile sistema delle censuazioni. — Nella Sicilia al di là del Faro vi erano molti abusi a correggere, molti dritti a rivendicare, e tutto per mezzo dell' illustre Caracciolo fa eseguire. — Nella Sicilia al di qua del Faro essendosi le giurisdizioni baronali acquistate con contratti di compra e vendita, non omette mezzo per farle ricomprare dalle Università o per farle caricare nel prezzo della vendita de' feudi, abilitandone l' alienazione in porzioni distinte e col pagamento a lunghe scadenze. — I trattati col Re di Marocco, la convenzione col Re di Torino, l' alleanza colla Russia, i matrimoni delle reali Principesse Teresa e Luisa, nonchè quelle del primogenito Francesco fanno liberamente sventolare la bandiera napoletana non solo sul Mediterraneo, ma ancora sull' Oceano e sul Baltico — Disposizioni di tale natura producono i più felici risultamenti — Nel 1792, — nell' epoca fatale in cui il sospetto, la paura, l' insubordinazione e tutti i flagelli pe' grandi sociali rivolgimenti manifestaronsi in Europa, — il commercio fiorisce in modo da formarsi in Napoli una *Borsa*, in cui i negozianti, gli assicuratori ed i banchieri possono discutere i loro interessi — Il credito pubblico trovasi nella massima fiducia — I sette banchi di Napoli sono tanti depositi per i particolari e men-

tre tutt' insieme possedono dodici milioni, ne hanno affidati ventiquattro.— L' abbondanza è generale: tre grandi depositi a Napoli, a Manfredonia ed in Cotrone servono per l' estraregnazione dei cereali:—cinquecento monti frumentarii trovansi sovvenuti da nuova e pingue dotazione, perchè i poveri avessero il pane a prezzi discretissimi . . . — I siculi-napolitani ch' erano stati oggetto del compianto universale divengono oggetto della invidia universale . . .

## OSSERVAZIONE II.

### Benefici principii della restaurazione.

Nel due agosto 1815, da Messina il Re Ferdinando proclamava :

Dopo tanti anni di una penosa separazione, piace alla Divina provvidenza di restituire a' nostri amatissimi sudditi il loro legittimo Sovrano, ed al nostro cuore quello che ha di più caro.— I nostri sacri dritti sulle Due Sicilie riconosciuti e confirmati *dallo universale consentimento delle Potenze di Europa in* Congresso; — le forze de' nostri magnanimi alleati e le nostre: — l' *amore de' popoli*, che hanno sospirato il nostro ritorno, fanno arrivare il momento in cui cesseranno tutti i mali che hanno desolato una sì bella e gran parte de' nostri dominî.—Per corrispondere ad un

così segnalato beneficio dell' Altissimo, ed a' sentimenti dell' animo nostro *consacreremo tutti i nostri momenti, ed impiegheremo tutte le nostre cure a rendere felici e tranquilli i nostri popoli*: —ed essi vi contribuiranno con *le virtù necessarie all' ordine sociale*:

LA CONCORDIA,

LA MODERAZIONE,

E LA RECIPROCA FIDUCIA;

Resti estinta nella loro memoria ogni passata vicenda, come lo è nella nostra.

Fin dal primo del corrente mese di maggio, Noi manifestammo con nostra proclamazione da Palermo le nostre paterne intenzioni e promesse— Confirmando ora e più estesamente spiegando le stesse, *dichiariamo e promettiamo solennemente in nome nostro ed in nome de' nostri successori*, di dare per BASE alle leggi, sulle quali sarà stabilito il SISTEMA DEL NOSTRO GOVERNO, le seguenti GARENTIE, che fin da ora concediamo IRREVOCABILMENTE a' nostri amatissimi sudditi.

ASSICURIAMO LA LIBERTA' INDIVIDUALE E CIVILE.

LE PROPRIETA' SARANNO INVIOLABILI E SACRE. —La vendita de' beni dello Stato sarà irrevocabilmente rispettata.

LE IMPOSIZIONI SARANNO DECRATATE SECONDO LE FORME CHE SARANNO PRESCRITTE DALLE LEGGI.

IL DEBITO PUBBLICO SARA' GARENTITO.

LE PENSIONI, I GRADI E GLI ONORI MILITARI SARANNO CONSERVATI, COME L' ANTICA E NUOVA NOBILTA'.

Ogni suddito sarà ammissibile negli impieghi civili e militari

*Nessun individuo potrà essere ricercato nè inquietato per le opinioni e per la condotta politica, che ha tenuto anteriormente al nostro ristabilimento nel possesso de' nostri dominî napoletani in qualunque tempo ed in qualunque circostanze che sia.—In conseguenza concediamo una piena ed intera amnistia a tale oggetto senza interpetrazione, nè eccezione qualunque.*

## OSSERVAZIONE III.

### Legge fondamentale.

Nell' 8 Dicembre 1816 venne sanzionata la legge fondamentale del regno—In essa consideravasi:

Che il congresso di Vienna nell' atto solenne,—a cui deve l' Europa il ristabilimento della giustizia e della pace,—confirmando la legittimità de' dritti della nostra corona, ha riconosciuto noi ed i nostri eredi e successori Re del regno delle due Sicilie.

Ratificato un tale atto da tutte le potenze, e volendo noi per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire *per legge stabile e perpetua* de' nostri stati le disposizioni seguenti:

Tutti i nostri reali dominî al di quà ed al di

là del Faro COSTITUIRANNO IL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Il TITOLO che noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge è il seguente:—Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec.— Infante di Spagna, duca di Parma Piacenza e Castro ec. ec.— Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Tutti gli atti porteranno nella intestazione il titolo enunciato.

Le plenipotenziali patenti saranno ritirate e con tal titolo rettificate...

LA SUCCESSIONE nel Regno delle due Sicilie SARA' PERFETTAMENTE *regolata con la legge del* nostro augusto Genitore Carlo, — promulgata in Napoli nel 6 ottombre nell'anno 1759.

Stabiliremo una Cancelleria generale.

Inoltre nel 4 gennaro 1817 EGLI dichiarava :— «L'ordine ristabilito della Monarchia mentre da una parte ha mosso l'animo nostro a RICOMPORLA IN UN SOLO STATO, ONDE LA UNIONE DELLA FORZA E LA UNIFORMITA' DI GOVERNO producano la felicità vicendevole di tutte le parti, come avvenne in altri tempi, quando con questo mezzo si estinsero i germi d'infiniti disordini, ci ha fatto nel tempo stesso rivolgere lo sguardo al gran bene che Iddio ci ha conceduto, moltiplicando la nostra famiglia. — E sull'esempio del primo Monarca e di altri nostri augusti Progenitori, ab-

biamo determinato di rivestire dei corrispondenti titoli i nostri figli e nipoti, onde la dignità della famiglia reale sia quella stessa qual fu nei lieti tempi della Siciliana Monarchia—Epperò al primogenito Erede presuntivo della corona veniva accordato il titolo di Duca di Calabria—ed al primogenito dell' Erede presuntivo quello di duca di Noto.

## OSSERVAZIONE IV.

### Principii dopo il 1820.

Da Lubiana lo stesso Ferdinando I. addì 28 del 1821, scriveva al Principe reggente :— Carissimo figlio—Voi ben conoscete i sentimenti che mi animano per la felicità dei miei popoli ed i motivi pei quali solamente ho intrapreso ad onta della mia età e della stagione, un così lungo e penoso viaggio.—Ho riconosciuto che il nostro paese era *minacciato da nuovi disastri*, ed ho creduto perciò che nessuna considerazione dovesse impedirmi di fare il TENTATIVO che mi veniva dettato dai più sacri doveri.

Fin dai miei primi abboccamenti con i Sovrani ed in seguito delle *comunicazioni che mi furono fatte* DELLE DELIBERAZIONI *che hanno avuto luogo dalla parte dei gabinetti riuniti a Troppau*, non mi è restato più dubbio alcuno sulla maniera colla quale le potenze giudicano gli av-

venimenti accaduti in Napoli dal due luglio fino a questo giorno.

Li ho trovati *irrevocabilmente determinati a non ammettere lo stato di cose* ch' è risultato da tali avvenimenti, nè ciò che potrebbe risultarne,—a riguardarlo come *incompatibile colla tranquillità del mio regno e colla sicurezza degli Stati vicini*—ed a combatterlo piuttosto colla forza delle armi, qualora la forza della persuasione non ne producesse la cessazione immediata.

Questa è la dichiarazione che tanto i Sovrani, quanto i plenipotenziarî rispettivi mi hanno fatta, ed alla quale *nulla può indurli a rinunciare.*

È al di sopra del mio potere e credo di *ogni possibilità umana*, di ottenere un altro risultato. — Non vi è dunque incertezza sull' alternativa nella quale siamo messi, nè sull' unico mezzo che ci resta per preservare il mio regno dal flagello della guerra.

Nel caso che tale condizione sulla quale i Sovrani insistono sia accettata, le *misure* che ne saranno la conseguenza, non verranno regolate se non che colla mia intervenzione. — Debbo però avvertire che i Monarchi *esigono alcune garantie momentaneamente necessarie per assicurare la tranquillità degli Stati vicini.*

In quanto al Sistema che deve succedere all' attuale stato di cose, i Sovrani mi hanno fatto conoscere il *punto di vista* sotto di cui essi

riguardano la quistione. — Essi considerano come un oggetto della più alta importanza per la sicurezza e tranquillità degli Stati vicini al mio regno, per conseguenza dell' Europa intera, *le misure che adotterò per dare al mio governo la* STABILITA' DELLA QUALE HA BISOGNO, *senza volere restringere la mia libertà nella scelta di queste misure.* — Essi desiderano sinceramente che circondato dagli uomini i più savî fra miei sudditi, *consulti i veri e permanenti interessi dei miei popoli*, senza perdere di vista quello ch' esige il mantenimento della pace generale. — E che risulti dalle mie sollecitudini e dai miei sforzi un *sistema di governo atto a garentire il riposo e la prosperità del mio regno* — e tale da rendere sicuri nel tempo stesso gli altri Stati d'Italia, togliendo tutti quei motivi d' inquietudine che gli ultimi avvenimenti del nostro paese avevano loro cagionato.

In Napoli nel 21 maggio dello stesso anno 1821 si proclamava dal medesimo Monarca: — « Questo momento in cui la Provvidenza ci accorda di rientrare nel nostro regno, dopo il felice risultamento della pubblica tranquillità è un momento troppo caro e prezioso al nostro cuore. — Saranno paghi tutti i nostri voti, se questo giorno fissi il principio di un' epoca di soddisfazione e felicità pei nostri popoli.

Le calamità ed i delitti che hanno avuto luo-

go sono stati molti ed enormi. — Essi non hanno prodotto in Noi, che una profonda afflizione per *la rovina totale che hanno cagionato a tutti i rami della prosperità generale e per quei mali e disagi, che hanno fatto sperimentare all' immensa maggiorità dei nostri fedeli sudditi interamente innocenti delle triste catastrofi.* — Nessun personale risentimento ha avuto, nè avrà mai luogo nei nostri dispiaceri. — Il solo pensiero di cui ci occupiamo è quello di fare dimenticare coi giorni di calma e di prosperità i disastrosi traviamenti *coi quali alcuni colpevoli hanno deturpato questo tratto della nostra storia.*

La prima delle nostre cure sarà quella di *provvedere* alla riorganizzazione dei diversi *rami della legislazione e dell' amministrazione* del regno. — Noi nomineremo a tale oggetto un Consiglio composto di soggetti scelti tra i più illuminati dalla riflessione e dall' esperienza. — Se il *successo corrisponderà alle nostre* espettazioni, le leggi fondamentali, che saranno stabilite in questo Consiglio, produranno nello spirito dei miei fedeli sudditi la *consolazione*, la *confidenza*, il *pegno di un avvenire felice*, e cancellando dalla loro memoria CHIMERICI PROGETTI che non potevano produrre loro che amari dispiaceri e lunghe sciagure, assicureranno loro tutti *quei beni reali che un governo saggio e paterno deve procurare.* — Tutti sanno che un *attaccamento invio-*

*labile alla nostra sacrosanta religione, alla pratica delle virtù pubbliche e private, ai dritti della legittimità sovrana ed allo esatto mantenimento dell' ordine di cose legalmente stabilito è il solo modo che possa garantirne lungamente la durata.* »

## OSSERVAZIONE V.

### Principii dopo il 1825.

Nel 4 gennaio 1825 Francesco primo decretava: — « Tutte le autorità del nostro regno delle Due Sicilie rimangano nell'esercizio delle loro rispettive funzioni. » — Prendeva tale risoluzione, dacchè *voleva che tutto continuasse come nel tempo in cui aveva governato il Padre suo, improvvisamente trapassato.*

## OSSERVAZIONE VI.

### Principii proclamati nel 1830.

Addì 8 novembre 1830 Re Ferdinando secondo, felicemente regnante, dichiarava: — « Avendoci chiamato Iddio ad occupare il trono dei nostri augusti Antenati in conseguenza della morte del nostro amatissimo Padre e Re Francesco primo di gloriosa memoria; nell' atto che il nostro cuo-

re è vivamente penetrato dalla gravissima perdita che abbiamo fatto, sentiamo ancora l'enorme peso che il Supremo Dispensatore dei regni ha voluto imporre sulle nostre spalle, nello affidarci il governo di questo regno.»

«Siamo persuasi che Iddio nello investirci della sua autorità non intende che resti inutile nelle nostre mani, siccome neppure vuole che ne abusiamo. — Vuole che il nostro regno sia un regno di *giustizia*, di *vigilanza* e di *saviezza*, e che adempiamo verso i nostri sudditi alle cure paterne della sua provvidenza.»

«Convinti intimamente dei disegni di Dio sopra di Noi e risoluti di adempierli, rivolgeremo tutte le nostre attenzioni ai bisogni principali dello Stato e dei nostri amatissimi sudditi e faremo tutti gli sforzi per rammarginare quelle piaghe che già da più anni affligono questo regno.»

In primo luogo essendo convinti che la *nostra santa religione è la fonte principale della felicità dei regni e dei popoli*, perciò la prima e principale nostra cura sarà quella di *conservarla e sostenerla* in tutti i nostri dominî e di procurare con tutti i mezzi l'esatta osservanza dei suoi precetti — E siccome i Vescovi per la speciale missione che hanno avuta da Gesu' Cristo sono i principali mistri e custodi della religione, così abbiamo tutta la fiducia che seconderanno

col loro zelo le nostre giuste intenzioni e che adempiranno esattamente i doveri del loro episcopato.

In secondo luogo non potendo esservi nel mondo alcuna *ben ordinata società senza retta ed imparziale amministrazione della giustizia*, così sarà questa il secondo scopo al quale rivolgeremo le nostre più attente sollecitudini. — Noi vogliamo che i nostri tribunali siano tanti santuarî, i quali non debbano mai essere profanati dagli intrighi, dalle protezioni ingiuste, nè da qualunque umano riguardo ed interesse. — *Agli occhi della legge, tutti i nostri sudditi sono uguali* e procureremo che a tutti sia resa imparzialmente la giustizia.

Finalmente il ramo delle Finanze richiama le nostre particolari attenzioni *essendo quello che dà moto e vita a tutto il regno* — Noi non ignoriamo esservi in questo ramo delle piaghe profonde che debbono curarsi, e che il nostro popolo aspetta da Noi qualche alleviamento da' pesi a' quali per le passate vertigini è stato sottoposto. — Speriamo coll' aiuto e con l' assistenza del Signore di soddisfare a questi due oggetti, tanto preziosi al paterno nostro cuore e siamo pronti a fare ogni sacrifizio per vederli adempiti — Speriamo che tutti imiteranno, per quanto possono, il nostro esempio affine di restituire al regno *quella prosperità che dev' essere l' oggetto de' desiderî di tutte le persone virtuose ed oneste.*

Riguardo poi alla nostra armata, alla quale già da diversi anni abbiamo consacrato le particolari nostre cure, siccome con la sua disciplina ed ottima condotta già si è resa degna della nostra stima e particolare compiacenza; così dichiariamo che non lasceremo di *occuparci di essa e del suo bene, sperando che dal suo canto ci darà in tutte le occasioni pruove della sua inviolabile fedeltà e che non mancherà mai all' onore delle sue bandiere.*

Il Re tenne la sua parola.—Dal 1830 al 1848 erano sue guide, la *religione*, la *giustizia*, la *vigilanza*, la *saviezza*, il *valore*.

## DECIMANONA SERIE DI OSSERVAZIONI

### Il sistema diciottenne era civilizzatore e progredente.

### OSSERVAZIONE I.

#### Verità fondamentale

Riassumendo le osservazioni finora fattesi si renderà sempre più evidente questa verità;—purchè si tenga in veduta che merita il doppio titolo di civilizzatore e progredente soltanto quel sistema che metta in tale *equilibrio* le risorse ed i rapporti sociali, da ritrarre dalla prosperità *generale* dello Stato, la *speciale* de' nazionali e viceversa.

Che pertanto sappia quelle risorse e que' rapporti talmente riparare e determinare col mezzo della giustizia,— preservare con la polizia,—sovvenire con la finanza, — difendere con l' armata e l' esercito, — conservare co' pubblici funzionarî da raggiungere l' ardua meta.

## OSSERVAZIONE II.

### La giustizia imparziale e provvidente.

La giustizia allora è civilizzatrice e progredente quando determina con esattezza ed imparzialmente i dritti e doveri individuali, di famiglia, di proprietà, di Stato.

A questo punto eminente tendeva nel reame delle Due Sicilie... Ed invero, come altrimenti dire ove si considera che per *dritto* e per *fatto* dall' amministrazione della giustizia ritenevasi nel diciottennio che tutt' i sudditi erano eguali innanzi a' tribunali;—sicchè anche gli affari de' più venerandi corpi morali — anche quelli di casa reale venivano valutati come gli affari di qualunque privato;—come altrimenti dire se si riflette che non vi era nessun tribunale civile eccezionale,—e che tutti gli articoli delle leggi civili erano calcolati sul principio della *benefica reciprocanza*?

In quanto allo sviluppo delle loro disposizioni esso riguardava i più minuti particolari intorno

a' diritti e doveri individuali e di famiglia, ed in rapporto alla proprietà fondiaria— Non mancava di profonde vedute intorno a'capitali —alle proprietà industriali—ed alla mano d' opera— E certamente avrebbe avuto il maggiore svolgimento per addattarsi alle nuove condizioni create da nuove industrie, da nuovi mezzi di comunicazione e da' nuovi modi di costituire il credito ed i capitali, se il tristo 29 gennaro non avesse paralizzato il governo.

## OSSERVAZIONE III.

### La Polizia nè feroce, nè dispotica.

Come poter dare questi odiosi attributi, quando si riflette che per diritto e per fatto l' amministrazione della Polizia riteneva che bisognasse adoperare *l' indulgenza e la persuasione*,—ch'essa era vinta e sorpresa nel 1848, perchè lusingata dalla speranza di potersi con *mezzi razionali* frenare il torrente delle passioni—Si oserà attaccarla di ferocia e dispotismo, quando era indulgente in modo da far trionfare un manipolo di chiassatori?

## OSSERVAZIONE IV.

### L' Amministrazione intraprendente e facilitatrice.

E come non convenirne, se si riflette che intraprendeva ed eseguiva opere colossali: — il ripristinamento dell' emissario di Claudio, — le bonificazioni di vastissimi territorî, — ponti di ferro sul Calore e sul Garigliano, — strade ferrate, — immegliamenti nel porto di Brindisi e nel lazzaretto di Nisida, — costruzione de' Campisanti in quasi tutti i Comuni del regno, — aumento degli affitti de' beni territoriali e di ogni altra maniera di proprietà municipale?

Nè meno solerta era nelle facilitazioni morali ed intellettive.

Qual istituzione benefica, scientifica, od artistica esistente, in Francia, in Germania od in Inghilterra che non abbia avuto vita ed incoraggiamento presso di noi?

Il neonato reietto, — lo studioso e l' arteggiano povero, — l' ammalato, — lo storpio, — il decrepito non avevano opportuni ausilî?

I nuovi trovati artistici, le scoverte scientifiche non erano forsi presso di noi sperimentati ed attuati?

In quale residenza ebbero maggiore accoglienza gl' ingrati scienziati che sotto forma d' immegliare e

propagare le scienze servivano i disegni oltremarini?

In quale paese si ritrassero con tanta facilità impronti dal tesoro dello Stato, per agevolare le intraprese delle Provincie e de' Comuni?

In qual paese la rendite de' Comuni si sono aumentate in diciotto anni, quando presso di noi?

## OSSERVAZIONE V.

### La Chiesa tutelata.

Il rispetto al Concordato guida di tutte le operazioni dell' amministrazione degli affari ecclesiastici durante il diciottenne, metteva in evidenza i reciproci doveri della Chiesa e dello Stato,—dava termine ad ogni pretenzione e contesa;—frenava lo zelo riprovevole di coloro che ardiscono obbliare che la Divina sapienza ha comandato di darsi a Dio quanto è di Dio ed a Cesare ciò ch' è di Cesare;—incoraggiava i generosi che aumentare volevano i beni da servire al culto ed alle opere di beneficenza; — tranquillava la coscienza dei legittimi acquirenti dei beni una volta appartenente ai luoghi pii;—apriva novelli Seminarî:—fondava novelli monisteri e conventi;—immegliava le rendite dei Vescovadi. . . impetrava ed otteneva la santificazione la beatificazione e la venerazione di varî nostri concittadini, avvocati nostri appò il trono di Dio;—promoveva il culto della Ver-

gine Santissima, della gran Protettrice nostra...

Breve:— tutelava la Chiesa nella sua altissima missione — quella di promuovere e santificare le benefiche relazioni sociali...

## OSSERVAZIONE VI.

### La Finanza prosperevole.

Un fatto solo, ed è tutto reassunto — Chiedendosi nel 1848 un' impronto di quaranta milioni si rallegrò l'aristocrazia del danaro, anelante d' affidare i suoi capitali sulla parola d' un Sovrano che in diciotto anni aveva estinto un debito fluttuante, aveva pagato i debiti della Sicilia, aveva accredanzato di molti milioni le Provincie, aveva formato una armata di vapori da guerra, aveva fornito gli arsenali di ogni maniera di munizioni da guerra, teneva una riserva pei casi improvisi ed aveva sottratto in gran parte il reame da un debito pubblico che lo rendeva tributario a' Capitalisti stranieri...

## OSSERVAZIONE VII.

### L' esercito e l' armata navale.

Quali frutti producesse l' amministrazione di guerra e marina possono attestarli quei Sommi

che presedettero all' operazioni militari in Italia, nella Boemia, in Francia, nell' Ungheria...

Quanto contribuissero i trionfi di Napoli, Calabria e Sicilia al difinitivo trionfo sulle vastissime politico-militari operazioni che l' insurrezione attuava in tutta Europa non avvi chi nol valuti—Gli stessi Garibaldi, Kòssut e gli altri capi ne convengono.

Senza militari disciplinati ed istruiti,—ben comandati, ben equipaggiati, ben armati...avendo cuore intrepido, mano sicura non si sarebbero vinte quelle Orde numerosissime che animate da tutte le furie delle più urenti passioni non pensavano alla morte, non curavano la vita, non temevano il Cielo, non rispettavano nessun patto, nessuna legge... Orde infernali le ossa delle quali riunite, potrebbero formare una di quelle piramidi spaventevoli che segnano all' umanità l' epoche dei grandi delirî, e delle grandi sventure...

## OSSERVAZIONE VIII.

### Affari esteri.

Di proposito si è assai particolareggiato nella seconda parte di questo periodo quando riguarda le diverse relazioni del nostro Stato con gli altri Stati per aver diritto di richiedere:—Vi è forse un solo dei privilegî diplomatici di cui non sieno godenti

i nostri Ambasciadori, Ministri od Incaricati allo straniero?—Vi è una sola facoltà accordata agli stranieri negli altri Paesi, di cui non possano far anche uso i nostri?—Vi è una utile massima internazionale stabilita dai trattati, discussa nei congressi,o nelle conferenze, di cui il nostro reame non possa invocare l'applicazione e la forza?

## OSSERVAZIONE IX.

### Scopo, mezzi e norma del governo.

Riunire intorno al trono saggezza di consiglio, energia ed unità di azione, splendidezza di gloriosi fatti, promovendo la floridezza e la tranquillità de' soggetti popoli: — ecco lo *scopo* del governo diciottenne.

Promuovere la floridezza e la tranquillità procurando che tutte le attitudini fisiologiche ideologiche e sociali avessero nel reame il maggiore benefico coordinato sviluppo: — ecco i *mezzi*.

Raggiungere quello scopo, attuare questi mezzi consultando le voci dell' esperienza che sorgono dal basso delle masse e quelle della ragione che scendono dall'alto delle capacità—e consultarle sulle basi di quella *verità fondamentale* enunciata nella prima di questa serie di osservazione: — ecco la *norma*.

## VENTESIMA SERIE DI OSSERVAZIONI

### Lo era nel confronto di sistemi adoperati nelle tre epoche classiche.

### OSSERVAZIONE I.

#### Facilitazione.

Perchè riuscisse possibile, anche a' più volgari, si è quì riprodotto uno specchio, da cui facilmente si rileva quali fossero le posizioni sociali dei popoli italo-grechi.

In esso notansi quattro colonne:—nella prima trovansi *cennate* le regole facilitanti l' esame di qualunque sistema governativo; — nella seconda gli elementi della condizione sociale all' epoca legislativa italo-greca;—nella terza gli effetti della ripartizione dello scopo legislativo—e quali erano i popoli italo-meridionali che li subirono;—nella quarta i canoni generali dei tre sistemi.

### OSSERVAZIONE II.

#### Primo confronto.

Ognuno de' tre sistemi aveva uno *scopo speciale*.

Il sistema diciottenne aveva uno *scopo generale*.

Il sistema che aveva per iscopo i *possibili nascenti da' sentimenti* valutava solo quelle attitudini,—solo quelle risorse e relazioni che servire potevano a sodisfarli — Lo stesso notasi di quel sistema che aveva per iscopo que' *possibili* nascenti *dai sentimenti misti alle sensazioni* — Lo stesso del sistema che aveva per iscopo *i possibili* nascenti da' *desiderî*, dai *sentimenti*, misti alle *sensazioni*.

Il sistema diciottenne prendeva per iscopo i possibili derivanti così dall' eccitabilità come sentimenti e sensazioni; — che quelli derivanti dall' eccitabilità, come pensieri e desiderî.

OSSERVAZIONE III.

**Secondo confronto.**

Che maraviglia quindi se nell' epoche classiche limitavansi i mezzi sociali nell' *esclusiva sfera* di quelle risorse e di quei rapporti ch' erano necessarî od utili al solo determinato scopo ?

Invece essendo generale lo scopo del governo diciottenne la sfera de' mezzi sociali era estesa a tutte le risorse ingenite e comunicate ?

Epperò nessun arte, nessun industria , nessun ingegno, nessun mezzo materiale morale o sociale capace di mettere una individualità al caso di utilizzarsi era disprezzato — Il progresso in ciò era illimitato.

Invece nell' epoche classiche il progresso limitavasi a quella categeria di attitudini individuali che si credevano satisfattrici de' bisogni emergenti dal prefisso scopo —Tutti gli altri mezzi materiali, morali o sociali che non lo facilitavano erano avviliti ed anche distrutti.

Nel sistema governativo di gloria e d' indipendenza materiale veniva distrutto fin il neonato che offrisse membra storpie :—Nel sistema della sensualità era sacrificato ogni pudore: — Nel sistema de' pensieri, ogni logica. . .

## OSSERVAZIONE IV.

### Terzo confronto.

In que' tre sistemi la giustizia determinava e riparava, l' amministrazione preparava, l' armata defendeva, i funzionarî pubblici conservavano tenendo sempre presente lo *scopo speciale ed i mezzi prescelti.*

Erano quindi le diverse diramazioni governative circoscritte , — erano prepotenti ne' regolamenti e nelle misure opportune ad attivare que' mezzi, a raggiungere quello scopo, — erano sterili, impotenti per ogni altro rapporto, o risorsa. — Può dirsi lo stesso del sistema diciottenne ? — Gli stessi adoratori del *periodo classico*, vorrebbero rinnovare quelle forme politiche, ma con molte leggi nuove , con talune leggi attuali e giammai con le leggi antiche.

## VENTUNESIMA SERIE DI OSSERVAZIONI

### Lo era nel confronto de' sistemi romani

### OSSERVAZIONE I.

#### Facilitazioni.

Senza le tavole sinottiche sarebbe stato impossibile ridurre a poche linee questi doverosi confronti.

La seconda tavola facilita il paragone tra il sistema diciottenne ed i due sistemi romani. — All'uopo basta meditarne le colonne, che cennano le condizioni sociali romane, — le massime legislative del primo periodo — e quelle del secondo — In onta di godere immensa opinione, que'due sistemi governativi presentano allo sguardo dei pubblicisti profondi vuoti.

### OSSERVAZIONE II.

#### Confronti.

*Ingrandirsi* era lo scopo del primo gran periodo, — *godere* era lo scopo del secondo — Nel primo tutto era diretto a moralizzare, e nazionalizzare, — nel secondo tutto era diretto a materializzare ed individualizzare.

Nel primo le persone, le famiglie, le città, avevano valori sociali; — erano schiave o padrone, — plebee o patrizie, — confederate, coloniche o municipali: tutte avevano valori sociali— avevano privilegî e gradazioni in ragione della loro possibilità di cooperare alla conquista.

Nel secondo le raccolte territoriali, le masse monetarie, le opere dell' industria, le arti del sedurre, avevano valori speciali, — avevano privilegî e gradazioni in ragione della loro possibilità di cooperare al godimento.

Ora chi non sa che nel sistema diciottenne le ricchezze avevano un valore materiale, classificato secondo l' indole e la qualità de'loro rapporti con la produzione, circolazione e consumo? — Che le individualità avevano un valore morale misurato secondo l'indole e la utilità delle loro relazioni con il bene pubblico?

Ne' diciottoanni non a tutti era dato di godere tutti i beni della vita, ma era a tutti dato di farla tutelare e rispettare; — Invece ne' due gran periodi romani due terzi degli umani venivano *legalmente* trattati come cosa, epperò di pieno dritto venduti, calpestati, reietti ec. — dell'altro terzo una gran parte, nel primo periodo, era sacra a' selvaggi europei furori di guerre civili e straniere — e nel secondo lo era alle asiatiche insidie e dissolutezze.

## VENTIDUESIMA SERIE DI OSSERVAZIONI

### Lo era nel confronto de' sistemi del medio-evo.

### OSSERVAZIONE I.

#### Facilitazioni.

Sarà rapido e chiaro il confronto avvalendosi anche della seconda tavola— e dando uno sguardo alla colonna, ove sono cennate le condizioni della prima epoca feudale;—nonchè all'altra colonna,ove si enuncia il sistema di Carlo Magno.

Più ; — riuscirà anche più facile il paragone dandosi uno sguardo alla terza tavola, nella quale dopo avere enunciate le condizioni degli italo meridionali all' epoca della fondazione della monarchia , si fa un confronto delle vicende del reame con le vicende umanitarie.

Nel profondo caos , in cui i barbari del settentrione gittarono le Nazioni del mezzogiorno , non di rado avveniva , che qualche popolo avesse un' epoca felice , che quasi passaggiero , ma brillante raggio in fiera e lunga tempesta dasse speranza di miglioramento , lusinga di rigenerazione, calore agli elementi di prosperità.—Il campo di marte , la tavola rotonda , l' albero di S. Luigi , non erano mai ricordate da' Francesi , e

dagl'Inglesi senza entusiasmo—il primo come luogo di *gloria*, l'altro come luogo di *onore*; l'ultimo come luogo di *giustizia* — Ma nelle contrade che formano il reame delle due Sicilie, se non era ignorato, era assai mal curata la delicata, importante, e difficilissima arte di ben conoscere, e provvedere nonchè a tutti i bisogni del popolo, almeno a' bisogni de' tempi —Epperò non solo non ebbero momento di vera e soda prosperità, ma non isfuggirono a nessuna delle fasi sanguinose del medio evo.

## OSSERVAZIONE II.

### Un' altro rapido cenno.

Basta una occhiata agli annali patrî, per iscorgere questa dolorosa verità, anche dopo la fondazione della monarchia.

La riunione de'sette grandi uffiziali della Corte a' tempi di Ruggiero primo, cominciò ad aprire un'era novella, poichè si credette capace di formare un SUPREMO CONSIGLIO atto a rischiarare la mente del Monarca, ed a farne eseguire i sacri voleri — Epperò era ad esso dato il difficile incarico di escogitare le misure di buon governo, ed anche di direttamente soprassedere alle corti de'bajoli, de' giustizieri, e de' camerari, alle giurisdizioni delle quali trovavansi anche affidate l'amministrazioni civile, e penale. — Cumulate così le più generali ed importanti alle più ordinarie e speciali attri-

buzioni, ne nasceva tal confusione, che nel 1154 Guglielmo primo fu costretto ordinare, che il gran Giustiziere unito a'suoi assessori invigilassero alla buona applicazione delle leggi, ciò che diede origine alla gran Corte.

La parte economica appena ebbe dallo svevo Federico II. nel 1197 un' ombra di cura colla istituzione dei Capitanei nelle Provincie.

Furono, è vero, un poco più distint' i diversi rami del Governo durante il Vicariato di Carlo II di Angiò, avendo questi stabilito, che i grandi affari fossero discussi dalla gran Corte del Vicario, e che gli affari de' particolari potessero rivedersi dalla gran Corte del Giustiziere, organizzando l' una e l'altra Corte in modo, che avessero potuto avere un cert' ordine nella discussione, e nella distribuzione degli affari — Però Egli stesso limitò le sovrane facoltà colle innumerevoli concessioni, che fece di *feudi colla giurisdizione.*

Bartolommeo di Capua, celebre nel 1309 per aver perorata la causa di Roberto avanti il sommo Pontefice Clemente V. influì assai ad un qualche miglioramento, ma essendo giurisperito piucchè legislatore, non valse a consigliare in affari governativi — Lo stesso accadde a' tempi della famosa Giovanna II.—Venne regolata meglio la procedura negli affari contenziosi de'privati; ma si trascurò del tutto nelle materie di Stato.

Alfonso primo ebbe migliori vedute legislative. Fondò il supremo regio Consiglio;— formò la Ca-

mera della sommaria per l' accerto della giustizia nelle cause tra i privati, ed il fisco — Creò il doganiero, ed i luogotenenti per invigilare alla percezione del dazio sul tavoliere di Puglia — Ed avrebbe meritata grande lode se non avesse trascurata l' amministrazione della giustizia, affidandola a' Capitanei baronali. — Anche Ferrante ebbe delle ottime vedute, introducendo la stampa, e le arti della seta, e della lana; ma distratto dalle urgenze de' tempi, non potette dare altro sviluppo alle risorse del Paese.

Nel 1503 col dominio di Ferdinando il cattolico, essendo cominciato il fatale governo viceregnale, il sacro regio Consiglio fu destinato per l'alta giudicatura;—La Gran Corte ebbe gli appelli, e gli affari di qualche rilievo,—e per gli affari di stato fu creato il Collaterale.

## OSSERVAZIONE III.

### Un' corollario.

Non essendovi dunque mai stato un ottimo sistema di Governo, che maraviglia, se la confusione, l' ingiustizia, la prepoteuza mettessero il Regno sotto i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi sull'orlo di sua rovina? — Che maraviglia, se posteriormente da infelice marinaro fosse dominato il popolo in modo da insorgere ad un suo cenno, contro qualunque potere? — Che

maraviglia, se i baroni dediti solo a satisfare la loro ambizione ora ad un partito, ora all' altro appigliandosi, si distruggessero scambievolmente, e contribuissero tutt'insieme alla rovina dello Stato?

## XXIII. SERIE DI OSSERVAZIONI

### Lo era nel confronto de' sistemi moderni

### OSSERVAZIONE I.

#### L' inutile esperienza.

Come mai in considerando che la dinastia regnante ci toglieva da un baratro, — come mai riflettendo che tutto ripetevamo da' Borboni, — come mai, tra noi che evidentemente risentivamo gli slanci del loro benefico cuore, — come mai si è trovato chi potesse illudersi dietro le lusinghiere larve di straniere istituzioni?

Perchè retrocedere per ben quattro volte da quella strada di prosperità, ove ci guidavano i generosi loro sforzi? — Non si ricorda abbastanza: — per ottenerne sciagure e disprezzi! . . .

Molto a ragione, ed in tempo opportunissimo esclamava il nostro dotto Genovesi, e dalla cattedra e negli scritti, *che non si può concepire illusione senza errore, non errore senza ignoranza, o irriflessione.* — Ed oh quanto saremmo stati avventurosi, se questa grave ed evidente verità

additata per tale da quanti mai vollero approfondire l'ideologico ed il fisiologico della razza sicula-napoletana avesse colpito !—In allora, mettendo da parte le seducenti fantasmagorie e riducendo al vero le diverse istituzioni, sarebbe bastato paragonare anche i primi atti, con cui in questo reame dalla borbonica dinastia si volevano sviluppati gli elementi della pubblica e privata prosperità, con le più filantropiche istituzioni straniere, per vedervi principi e massime ugualmente umani e nobili, ma assoluta differenza di nomi e di applicazione.

E come giudicare altrimenti se tutto prova che dagli augusti eroici Borboni volevasi davvero costituire un Regno felice ed illustre; mentre dallo straniero volevasi un nemico di meno, un appoggio di più—Quelli tendevano al suo bene da padre de' popoli; questi da nemici, che temono—Nel cuore de'Borboni dal reame delle due Sicilie si è sempre notato l' ardente desio di sua prosperità; in quello dello straniero l' avidità di arricchirsi, l' ambizione di dominare. — Quelli l' hanno riordinato tra la gioîa e la calma delle popolazioni, e consumandovi di proprio tesori, vigilie, e premure, mentre lo straniero ha innovato, disturbando famiglie e Città, spargendo il sangue dei popoli.

Nelle istituzioni stabilite da' nostri Sovrani trovasi quell' essenza dell' armonia, dell' ordine, del bene che tanto fingesi anelare da'pseudi filantropi, dagli odierni riformatori;—vi si nota lo stesso nelle

altre? —Alla vista compariscono con la stessa fisonomia; ma, pur troppo, è solo una bella maschera quella che nasconde l' orridezza dello spirito di occupazione.

Molti pubblicisti hanno voluto valutare la possanza di quel genio, che nel 1815 trovando *le nostre stesse istituzioni*, o gli *stessi nostri progetti* coloriti da un pomposo sistema di brillanti apparenze, dovette ripristinare nuovamente il bene antico, senza togliere nè il lusinghiero della novella nomenclatura, nè il vistoso delle solite promesse — Essi hanno giudicato essere stato doppio lo sforzo della benevolenza e della fatica.

## OSSERVAZIONE II.

### Confronti.

Ed in vero, avendo riguardo *all' epoca*, *allo sviluppo*, ed alla *condizione degli affari*, che altro era il gran Consiglio di Stato del decennio, se non una riunione impropria delle attribuzioni divise nel 1735 tra il Consiglio di Stato, e la reale Camera di santa Chiara? —Il governo borbonico l'osserva, lo riduce di nuovo a quella dignità, *che non va mai disgiunta dalla riservatezza*, e l' appoggia ne'casi dubbî sulla ponderazione del voto consultivo del supremo Consiglio di cancelleria.

Cosa era quel lungo treno di amministrazioni, se non un'amplificazione ( suggerita dalla politica

dei tempi che prodigò impieghi per aver partigiani ) delle poche, ma esatte officiue antiche?— Il governo borbonico lo conosce, ne semplicizza i rami, li modifica; — ma si riserba a migliore tempo di ristringerli per non togliere il pane a moltissimi disgraziati padri di famiglia.

Cosa era il tribunale d' appello, se non il sacro regio Consiglio? — Cosa la gran Corte dei conti, se non la regia Camera della sommaria?— Cosa il tribunale del commercio se non una copia del tribunale del Consolato, ed ammiragliato?— Che cosa infine erano le stesse buone leggi se *precedendo* di troppo *la gradazione della suscettività progredente non potevano nè promuoverla*, — *nè formarla*? . . .

Sì, — senza rivoluzione, senza sangue, e senza umiliazioni questo nostro caro Paese sarebbe giunto alla maggiore prosperità di cui è capace, se continuato avesse in quel progresso *graduato*, ma *certo* ch'ebbe prima del 94. — E basta ricordare quelle prime istituzioni, ed analizzarle colle sublimi massime de' più grandi legislatori, e nel crocciuolo dell'esperienza, per convincersene.

Epperò è d'uopo conchiudere, che se i Borboni dal 1815 diedero prova del quanto immensurata fosse la loro clemenza col tirare cinque volte densissimo velo sopra un riprensibile passato: — se spiegarono tutta la loro magnanimità col valutare indistintamente tutt'i sudditi come propri figli; — se dimostrarono la loro generosità collo spargere in-

numerevoli benefici, — non meno diedero somma prova di saviezza nel riprendere per quattro volte le luminose primiere traccie, continuarle ed immegliarle; evitando dispiaceri, e mali a que', che per necessità in una riorganizzazione avrebbero dovuto soffrirne.

Ammiriamo, — sì; ammiriamo i discendenti di S.Luigi, di Errico IV, di Luigi XIV.— Benediciamo il loro augusto nome; — corrispondiamo alle loro premure con fedeltà, con costanza:—tanto imponendoci quel dovere, che lo stato sociale rende necessario, la religione sacro, l'abitudine facile, la bontà del Monarca affettuoso—e disprezziamo le false illusioni di ogni straniera istituzione, convinti dalla funesta nostra esperienza.

## CONCLUSIONE

Le osservazioni filosofico politiche finora rapidamente cennate non sono che un piccolo saggio di quelle che suggeriscono amore sincero per la verità e la giustizia, desiderio di rischiarare gli animi, ammirazione per un sistema che ben eseguito può rendere prosperosa la patria; — osservazioni che tutte si avrebbero voluto pubblicare, come tuttavia si è nella speranza di fare — Intanto nella tavola quarta si espongono gli ostacoli e le facilitazioni per un tanto disimpegno—Si crederà fortunato l' Autore

di queste pagine di rinnovare quel voto che non senza efficacia fece in simile occasione nel 1823 e che prima di lui hanno fatto ed il Pagano, ed il Signorelli ed altri patrî illustri scrittori, cioè:—*possa l'esempio destare in altri ingegni il nobile desio di trattare meglio l' assunto!*

Egli è certo che non si può dare nè più magnifico, nè più interessante argomento.

Non è già che lodando quello ch' esiste, non si creda possibile un' immegliamento, — che anzi a provare fino a qual punto si spera dall'Autore di vedere progredito nel suo regolare sviluppo il sistema diciottenne, si è voluto per un ramo solo governativo (pe'l determinatore) precisarne le corrispondenti tesi.

Si spera con fiducia, con ardore nel meglio; —si è sicuro di un progresso positivo, grandioso capace di rialzare i destini della nostra amatissima Patria;—ma per profondo convincimento così dall'autore, come dall'immensa classe degli onesti patriotti si sostiene:

1. Che questo meglio e questo progresso nella situazione in cui si trova tutta Europa sta nella condizione speciale nella quale le leggi fondamentali del 1759 e 1816, i trattati del 1815, i congressi di Vienna, Lubiana e Carlsbats, il programma del 1830 . . . e soprattutto le proprie condizioni economiche hanno costituito il reame.— Per persuadere si offrono apposite tavole sinottiche, in una delle quali si scorge quale sia la *storia del-*

*la posizione internazionale* de' popoli europei, — nell' altra la *loro posizione commerciale*, *industriale e naturale.*

II. Che questo meglio e questo progresso non può altrimenti ottenersi che la mercè di un governo monarchico, e ciò *anche* per l'esperienza generale degli altri Stati, — Per rischiarare quest' altra grave verità si offre una tavola sinottica riguardante le diverse forme di governo ed i loro risultati.

III. Che questo meglio e questo progresso è inseparabile dall' attuale *posizione sociale* del reame, — il quale non potrebbe immedesimarsi in altri Stati, nè potrebbe dividersi... senza rovinare.

IV. I divisamenti unitarî son delirî dell' epoca, che nascondono gravi misfatti e grande rovina — *Solo Dio è un'immensa ed onni-attributa unità* — Sono delirî i divisamenti di monarchia universale, — sono delirî i divisamenti di federazione universale, — sono delirî i progetti di un' associazione settaria universale, — sono delirî i progetti di una istituzione scientifica universale, poichè la diversità delle vicende, delle località e delle intelligenze mettono ne' popoli e negli Stati quella stessa separazione organica fisica, ch' esiste negl'individui; — sono delirî criminosi tutte le tendenze che cercano di *alzare* o *diminuire* l' uomo di un capello dalla sua naturale statura — che cercano di elevare o di diminuire uno Stato *oltre i limiti* ad esso segnati dal corso delle secolari vicende.

V. Lo spirito di conquista e quello di monopolio che spinge gli Stati massimi all'ingrandimento, e gli Stati piccoli alle fusioni, non producono che guerre e rovine — Il vero patriottismo degl' indivui, come la vera politica de' governi sta nel trarre profitto delle posizioni sociali in cui il proprio Paese si trova per trarre ulteriori utili da tutte le sue relazioni e sviluppo da tutte le sue risorse.

A ciò per diciotto anni ha posto mente il *benefico* governo di Ferdinando secondo — ed appunto questo hanno valutato coloro, che coscienziosamente lo benedicono—Lungo la via si sono trovati degli esecutori inonesti ed anche *traditori*, delle opposizioni inattese, de' mali e de' danni ... ma che perciò ?...

Fecero forse meglio Coloro che in gennaro 1848 usurpando il potere si posero al governo degli affari ? — Esaminando appunto nel secondo de' periodi ciò che da questi si statuì, avremo occasione di ritoccare molte materie trattate in questo primo alla sfuggevole.

Quello che per l'Autore di queste qualunque pagine e per tutta la maggioranza de' regnicoli forma oggetto di vivo desio si è, che debbasi elevare un monumento all'augusta Dinastia che sottraendoci la prima volta del servaggio spagnuolo,la seconda dal servaggio francese, la terza dal servaggio di una setta, ed ultimamente dal servaggio di una lega settaria-straniera ci ha richiamati per ben quattro volte sulla via del progresso o ci fa essere Stato

in fra' gli Stati — Stato forte, giovane che ha *unica e vera religione*, *un' erario florido*, *una forte armata navale*, *un potente esercito*, *una rispettata diplomazia*, *una magistratura*, *un' amministrazione* . . . tutti gli elementi di vita e di rigogliosa vita.

Si è di proposito delineato un Panteon in onore di quel Carlo, Ferdinando, Francesco e specialmente Ferdinando secondo a' quali sì grandi beni sono dovuti; — si sono di proposito delineate le piccole frazioni in cui era diviso il reame...

Dopo tanti secoli ne' quali la Patria nostra ha operato soltanto ora per la gloria e la potenza greca a' tempi classici, — ora per la gloria e la potenza romana, — ora per la gloria e per la potenza de' crociati, — ora per la gloria e per la potenza de' tedeschi, francesi, spagnuoli. . . dopo un vivere di tanti secoli nella vita altrui, quando è venuto il tempo di essere nazione, quando è venuto il tempo di sedere nella gran famiglia degli Stati, di avere una vita propria, di goderla forte, vigorosa, tutelata da un grande e glorioso Monarca vogliamo mancare a noi stessi? — Vogliamo esporci all' anarchia, all' invasione al protestantismo ed a tutti i mali inseparabili da principi governativi diversi da quelli ritenuti nel diciottennio?...

No; — piccolo o grande che sia il Paese nostro, noi lo vogliamo Stato indipendente, progredente, sotto l' *esclusivo* comando di un Re saggio, giu-

sto pio e valoroso qual è l' augusto FERDINANDO SECONDO!

Nè si creda che questo voto sia soltanto di mille o di centomila regnicoli: — Esso è voto di nove milioni, esso è quel voto che ha animati i genitori, a dare volontarî i propri figli perchè combattessero sotto la regia bandiera, quel voto che fa pagare con esemplar esattezza tutti i pesi dello Stato, quel voto che tiene pronto tutto un popolo ad alzarsi come un'uomo solo al primo periglio per difenderlo ad OGNI COSTO.

VA1 1528079 SBN

GRECI ?

IERAZIONE DE' CANONI GENERALI
DE' TRE SISTEMI LEGISLATIVI
ITALO-GRECI

*ervava* — col promuovere lo spirito di gloria, di , di conquista ec. a seconda il caso della guerra. stema che aveva per iscopo i sentimenti misti alle ni:

*inava* — l'equilibrio sociale dalla possibilità di godere della voluttà ec. — Quindi il più ricco, il ec: aveva maggiori dritti.

*arava* — con l'educare alle maggiori ricercatez- squisite cure ec. formando i mezzi atti a creare, e opportunità.

*ervava* — col mettere in disprezzo qualunque uso ntrario a quello da esso sancito.

*rava* — col punire severamente anche il padrone che disturbasse il sonno mattutino, col proscrivere za di fiducia, atta ad inaridire le fonti del com-

*eniva* — con i tesori già ammassati.
*deva* — con armate ausiliarie.
*ervava* — con funzionari stipendiati.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

CONDIZIONI SOCIALI DELLA ITALIA
IERIDIONALE ALL' EPOCA DI CARLO MAGNO

gliorato in guisa da non desiderare altri dominatori.

1) Sopra ognuna di queste massime quante osservazioni n si presentano alla mente ?

Erano un' *avviamento* all' equilibrio ed al reciproco aiuto le quattro autorità:

1) L' AUTORITA' POLITICA ,
2) L' AUTORITA' RELIGIOSA
3) L' AUTORITA' DOMESTICA
4) L' AUTORITA' ECONOMICA.

Quelle massime tendevano a prevenire le lotte che si sarebo fatte:—lotte nelle quali assuefacendosi i popoli a disprezzar erano sorgenti non solo delle tante guerre, ma delle funeste *urrezioni* che insanguinano le pagine della storia moderna !

(IV) *Si avrebbe voluto enunciare nelle tavole sinottiche che le principali leggi consuetudinarie, ed in vero sarebbe to utilissimo lavoro;—imperocchè da esse si avrebbero po- o rilevare le* fisonomie sociali *di ciascuna delle piccole po- lazioni rimaste vive e libere nella strage universale: simi- ulle cime di alberi di alto fuste che mostransi al viandante nuotanti sopra un immenso lago—esse ne avrebbero indi- o il vero carattere e le vere tendenze — Si avrebbe voluto bblicare anche questo lavoro; ma occorrevano per lo meno re dieci tavole, ed in questo secolo in cui* TUTTO *si vuole a on mercato, sarebbe sembrata assai spesosa la conoscenza queste belle notizie !...*

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

IONALI I

DALL' IMM

*Quali le principali*
ale, — specchi ustorii, —
endi, — microscopii ec.
entale ec. (III).

*Fatti sociali più rimarchevoli.*
niero e la Norvegia alla Danimar-
ghilterra — 1540 istituzione della
5 Concilio di Trento — 1547 Ca-
— 1548 L'elettorato di Sassonia a
di Passavia — 1553 gl' inglesi per
— 1555 Pace di Augusta;—rinun-
eggenza di Caterina de' Medici;
gonotti — 1568 Bolla in *coena do-*
— Notte di S. Bartolomeo — 1582
— 1586 Regno illustre di Elisa-
celebre di Abbas — Seconda fu-
ronata, dopo quella di Corradino
Stuard in Londra! — 1589 As-
oclamazione del buono e corag-
ditto di Nantes.

OLO XVII.

o; quello del grande Enrico IV! —
uerra de' trenta anni — 1632. Bat-
e di Praga — 1644 I tartari con-
Pace di Westfalia — 1649 Decol-
Protettorato di Cromwello — 1654
8. Dieta dell' impero germanico a
ra l'Olanda e la Francia — 1679
lettorato di Annover — 1697 Pri-
co nascenti dalle guerre di Carlo
700 Comincia la guerra del nord
Monarchia prussiana; — guerra del-
1762, abolizione della schiavitù
uista dell' Ingermanland e fonda-
. Battaglia di Hochested e presa
di Caroly e di Szatmar tra l'Un-
13 Pace di Utrecht — 1714 Pace
nastico in Inghilterra — 1715 Reg-
— 1718 Fondazione del regno di

*Vedi nella tavola corris*
*unciato Atlante, le* dira
*perte.*

NAPOL

Digitized by Google

EI VALU

NA830 AL

Digitized by Google

Digitized by Google

NOZICI

DUE SIC

Digitized by Google

Biblioteca Nazionale
Fondo
PALATINO
Napoli

# LI POTENZ

Con

| PRODUZ'ONI NATURALI | COMMERCIALI |
|---|---|
| ...ichi. esodi... di... ...ni... da ...na unica ricchezza nella parte bo- ...e. Molti minerali, specialmente ra- ... e ferro. | ...nato — L'Inghilterra ... ...ricchezza ...rio. |
| ... dispetto della sua florida agricol- ... non raccoglie grano sufficiente al ...gno. La sola industria vi ha fatto ...ralizzare molti frutti—Numerosi e ...i gli animali—Molti minerali, spe- ...mente Stagno, e Carbon fossile. | ... commerciali abbrac- ...intero. Cerca sotto- ...Europa al suo com- ... dipendenti dalle sor- ... commercio. |
| ...ran copia di ogni maniera di pro- ...i a secondo il vario clima delle più ...oste località—Nelle parti settentrio- ..., immense ricchezze mineralogiche. ...Abbondanza di animali. | ...cio in prodotti natu- ...difetto del numerario ... proporzione de' pro- ...minierо. — Ricchez- ...seria estrema. |
| ...rodotti de' tre regni ricchi, varii, ...ppiosi, senza che se ne sappia pro- ...re. | ...talani suoi prodotti ... la bilancia del Com- ...ore. Ricchezze mal si- |
| ...a mano dell' uomo comincia a far ...ire la sua *forza cooperante*; sic- ...le varietà delle produzioni di cui ...scettivo il suo territorio, formeran- ...n tesoro inesausto di vere ricchezze. | ...*sfera* de' suoi capita- ... percorre tutti i mari ...de. |

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Biblioteca Nazionale
FONDO
PALAT.NO
Napoli

ne però n
tanto in
re le vi Po-
reschi ,
bisogno
particola Bran-
sparsi su
turco. onia ,
*b*) I We-
prima s
che pro Berg,
trattare i Bas-
prò del
Gran Br Neuf-
Carlo II
mente ni ap-
estesi p questi
massima enze.
quel popoli
sino. omini
*c*) Nsione
tennero ghring
*d*) Nelmo-
lovitz co qoa,
ottenerli itka ;
che nel ttordi-
sarovitz gegio-
più ampl dalle
*e*) Inl Ra-
trattato , lowa,
ziani furchof e
derate lenensa
la cui spistrette si ma Dcea-
sentirne a Tar-
gli effetti spio ,
more delopea,
turche avea, il
cansato lo
gli estes regno
posti sulle Voi-
driatico, dppar-
Mediterranmanto
adiacenti iquasane ed il tti col
moso. stria-
*f*) Nda re-
1756 la Pr stati
ad avere edese
particolare

diene un altro passo in Oriente, e fece riconoscere la Grecia—, i cui confini si stabilirono tra Volo ed Arta.

Lo Egitto , dopo la Battaglia d'Iconio prese un'altra direzione.

La rivoluzione di Luglio vieppiù afforzò il principio di *riparazione* e quello del non intervento..... ,, procuriamo intenderci, prima di porre mano alla spada, —osserviamo quali cose possano convenirsi pacificamente, per indi risolvere quali debbano abbandonarsi al destino della guerra ,,: E per arginare lo spirito guerriero de' francesi, Perier disse: — Noi non dobbiamo essere i don Chisciotti delle rivoluzioni , che anzi ci è di obbligo essere animati da egoismo nazionale

La quistione belgica olandese,—la polacca,—la portoghese, — la spagnuola diedero luogo alle conferenze di Londra. — Nel trattato del 15 novembre 1831 venne riconosciuto il regno Belgio

Chi non legge nello avvenire , ove ponga mente alle condizioni attuali europee ? . . . . ! La natura non si smentisce , ed ove non cangiano le cause , non cangeranno al certo gli effetti.—Io mi trovava nel 1828 in un angolo del regno di Napoli , quando , non guidato da altra scorta se non dal calcolo, previdi pur troppo le vicende del luglio 1830, siccome può leggersi nella pagina 13 del volume primo del mio corso di dritto pubblico — io mi trovava nel 1840 in Calabria , e previdi pur troppo quello che sarebbe avvenuto nel 1848 , come può rilevarsi nelle mie REMINISCENZE a pag. 100

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III

Digitized by Google

Biblioteca Nazionale Napoli
FONDO PALATINO

Ferdinando I.
Filippo V.
(2) Carlo III.
BORBONI
Sicilie
NAPOLI

PALATINA

# INDICE

## DEL PRIMO PERIODO.

—

## PARTE PRIMA

SISTEMA DICIOTTENNE OSSERVATO NELLE SUE RELAZIONI CO' SUDDITI )


ESSE . . . . . pag. 9

**Prima serie di osservazioni** .

Da quali principî erano regolati gli affari di grazia e giustizia dal 1830 al 1848 ?

VAZIONE I. *Ove rilevarlo ?* . . . . . 11
II. *Come valutavansi i dritti ?* . . 12
III. *Come assicuravasene i caratteri ?* . 15
IV. *Come garantivansi ?* . . . 16
V. *Come qualificavansi i delitti ?* . 18
VI. *Come si graduava la pena ?* . 20
VII. *Come si perseguitavano i reati ?* . 22
VIII. *Il primo desio di riforme* . . 26
IX. *L' empia circolare* . . . 27
X. *Riforma intorno alla procedura* . 29
XI. *Riforma su i giudizi correzionali* 32
XII. *A' riformisti* . . . . 34
XIII. *La clemenza ne' giudizi correzionali* 36
XIV. *Il confronto tra due giudizi* . ivi

## Seconda serie di osservazioni

Quali effetti produsse l' amministrazione di grazia e giustizia nel diciottennio ?


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Una dichiarazione* . . . | 37 |
| Oss. | II. | *Riforme in materie civili* . . . | 38 |
| Oss. | III. | *Due fatti per risposta.* . . | 40 |
| Oss. | IV. | *Progetti analoghi* . . . | 41 |
| Oss. | V. | *Delle interpellazioni* . . . | 42 |
| Oss. | VI. | *Metodi di valutazione.* . . | 45 |
| Oss. | VII. | *Sull' effetto civile di quale anno ?* | 46 |
| Oss. | VIII. | *Dati precisi* . . . . | 47 |
| Oss. | IX. | *Risultati e confronti* . . . | 49 |
| Oss. | X. | *Scoglio insuperabile* . . . | 50 |
| Oss. | XI. | *Altro fatto che smentisce molte calunnie* . . . . . | 52 |


## Terza serie di osservazioni

Da quali principî erano regolati gli affari di polizia dal 1830 al 1848 ?


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Qual è la prevegenza?* . . | 54 |
| Oss. | II. | *La prima inchiesta della prevegenza* . . . . . | 55 |
| Oss. | III. | *Fenomeno ordinario* . . . | 56 |
| Oss. | IV. | *La prevegenza con quali arti deve lottare?* . . . . | 57 |
| Oss. | V. | *La più trista ed antica arte* . | 58 |
| Oss. | VI. | *La prevegenza di quali metodi si avvale?* . . . . | 60 |
| Oss. | VII. | *Un fenomeno nuovo* . . . | 62 |

Osservazione VIII. *Come spiegarlo?* . . . 63
Oss. IX. *La legge ed i precedenti* . . 66

## Quarta serie di osservazioni

Quali effetti produsse l'amministrazione della polizia nel diciottennio?

Osservazione I *Quale ne fu l'effetto finale?* . 68
Oss. II. *Esso smentisce ogni accusa* . . 69
Oss. III. *Un grave fenomeno sociale* . . 71
Oss. IV. *Il primo grado* . . . . 74
Oss. V. *Il secondo grado* . . . 76
Oss. VI. *Una grave verità* . . . 77

## Quinta serie di osservazioni

Da quali principî era regolata l'amministrazione degli affari ecclesiastici dal 1830 al 1848?

Osservazione I. *Un' immenso desio* . . . 79
Oss. II. *Perchè tante contraddizioni?* . 80
Oss. III. *La credenza religiosa* . . . 81
Oss. IV. *La sacra tradizione* . . . 82
Oss. V. *I quattro primi tentativi religiosi de' nostri politici riformatori* . 84
Oss. VI. *La tolleranza e la carità cristiana* ivi
Oss. VII. *L'ipocrisia.* . . . . . 88
Oss. VIII. *Gli atti di pietà* . . . . ivi
Oss. IX. *La giurisdizione religiosa* . . 90
Oss. X. *I concordati* . . . . . 92
Oss. XI. *Il concordato del 1815.* . . 93
Oss. XII. *Un cenno di qualche sua disposizione* . . . . . ivi
Oss. XIII. *L'esecuzione* . . . . . 94

## Sesta serie di osservazioni

Quali effetti produsse l'amministrazione degli affari ecclesiastici dal 1830 al 1848?


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Effetti secondo i riformatori* | 96 |
| Oss. | II. | *In quanto agli acquisti territoriali* | ivi |
| Oss. | III. | *Ostacoli* | 98 |
| Oss. | IV. | *Un' alta verità economica* | 99 |
| Oss. | V. | *Una verità sperimentale* | 102 |
| Oss. | VI. | *Una verità finanziera* | 103 |
| Oss. | VII. | *Una verità legale ed un' altra politica* | 104 |
| Oss. | VIII. | *Un' alta verità morale* | 106 |


## Settima serie di osservazioni

Da quali principî era regolata l'amministrazione degli affari interni dal 1830 al 1848?


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Uno sguardo alla vera quistione del giorno* | 108 |
| Oss. | II. | *Massime tecniche* | 110 |
| Oss. | III. | *Donde il Ministero degli affari interni?* | 111 |
| Oss. | IV. | *Una dolorosa verità* | 112 |
| Oss. | V. | *Ostacoli* | 113 |
| Oss. | VI. | *L' azione dell' alta amministrazione* | ivi |
| Oss. | VII. | *Prima dimanda de' riformisti* | 114 |
| Oss. | VIII. | *Codice amministrativo* | 115 |
| Oss. | IX. | *Gl' impieghi amministrativi* | 117 |
| Oss. | XII. | *Statistica* | 120 |
| Oss. | XIII. | *La visita* | 122 |

Osservazione XIV. *La pubblica istruzione secondo i riformatori* . . . . 126
Oss. XV. *La pubblica istruzione nel diciottennio* . . . . . 129
Oss. XVI. *Grandioso progetto* . . . 130
Oss. XVII. *La beneficenza* . . . . 132
Oss. XVIII. *Il potere e le leggi* . . . 135

## Ottava serie di osservazioni

Quali effetti produsse l'amministrazione degli affari interni nel diciottennio?

Osservazione I. *Le opere pubbliche* . . . 138
Oss. II. *Degl' introiti.* . . . . 142
Oss. III. *Dei conti* . . . . . 143

## Nona serie di osservazioni

De' principî e degli effetti dell' amministrazione finanziera dal 1830 al 1848.

Osservazione I. *Minaccie e censure de'riformatori.* 148
Oss. II. *Risposta* . . . . . ivi
Oss. III. *I tributi* . . . . . 149
Oss. IV. *Esiti* . . . . . 151
Oss. V. *Primo risultato* . . . . ivi
Oss. VI. *Fatti rimarchevoli* . . . 153
Oss. VII. *Altri fatti a calcolarsi* . . 154
Oss. VIII. *Divisamenti.* . . . . 155
Oss. IX. *Utili spese* . . . . . 156
Oss. X. *Bilanci dal 1842 al 1846* . . ivi
Oss. XI. *Nuove vedute di ammortizzazione.* 158
Oss. XII. *Altro tristo incidente* . . . 160
Oss. XIII. *Le due Finanze* . . . . 161

Osservazione XIV. *Utile provvidenza* . . . 163
Oss. XV. *Altra provvidenza* . . . ivi
Oss. XVI. *Precauzioni* . . . . 164

**Decima serie di osservazioni**

Principi dell' amministrazione militare durante il diciottennio.

Osservazione I. *Delle virtù militari* . . . 165
Oss. II. *L' ubbidienza militare* . . . 166
Oss. III. *L' ingegno militare* . . . 167
Oss. IV. *Come ordinare un' esercito?* . ivi
Oss. V. *Regole di governo militare* . . 169
Oss. VI. *Le nostre leggi militari* . . 170

**Undecima serie di osservazioni**

Effetti dell' amministrazione militare durante il diciottennio

Osservazione I. *Uno sguardo all' epoche anteriori al 1830* . . . . 174
Oss. II. *La causa prima* . . . . 175
Oss. III. *Che mancava?* . . . . 176
Oss. IV. *La facile previdenza* . . . 177
Oss. V. *Le calunnie* . . . . 178

**Dodicesima serie di osservazioni**

Qual era l' organizzazione dell' amministrazione degli affari esteri durante il diciottennio?

Osservazione I. *Suo scopo* . . . . 181
Oss. II. *Maggiori distinzioni* . . . 182
Oss. III. *Agenti che adoperava* . . . 183
Oss. IV. *Ripartimenti* . . . . ivi

# PARTE SECONDA

( IL SISTEMA DICIOTTENNE NELLE SUE RELAZIONI ALL' ESTERO. )

*Premesse.* . . . . . 3

## Decima terza serie di osservazioni

Quali erano le condizioni de' regnicoli allo straniero durante il diciottennio?

Osservazione I. *Teorie* . . . . . 3
Oss. II. *Sicurezza personale* . . . . 4
Oss. III. *Possibilità delle oneste azioni* . 5
Oss. IV. *Limiti delle azioni* . . . . 6
Oss. V. *Le restrizioni* . . . . . 7
Oss. VI. *I regnicoli allo straniero* . . 9
Oss. VII. *Permanenza e transito* . . 10
Oss. VIII. *Albinaggio* . . . . . 11
Oss. IX. *Detrazione o gabella ereditaria* . 12
Oss. X. *De' giudicati stranieri* . . . 14
Oss. XI. *Dell'esportazione e dell'emigrazione* 15
Oss. XII. *L'estradizione* . . . . . 17
Oss. XIII. Iudicatum solvi . . . . . 18
Oss. XIV. *Naturalizzazione* . . . . 19

## Decima quarta serie di osservazioni

Quali erano le condizioni sociali delle due Sicilie nel diciottennio?

Osservazione I. *Genesi.* . . . . . 20
Oss. II. *Principî di dritto* . . . . 21

Osservazione III. *Massime di fatto.* . . . 25
Oss. IV. *I due estremi* . . . . . 26
Oss. V. *Benefiche vedute* . . . . 28
Oss. VI. *Precauzioni.* . . . . ivi
Oss. VII. *Materia de' trattati di Commercio.* 29
Oss. VIII. *Sulla navigazione* . . . 30
Oss. IX. *La nazionalità de' bastimenti* . 34
Oss. X. *Delle tasse fiscali e protettrici* . 37
Oss. XI. *De' Porti* . . . . . 38
Oss. XII. *De' mezzani commerciali* . . 40
Oss. XIII. *Degli Agenti consolari.* . . ivi

## Decima quinta serie di osservazioni

Quali erano le condizioni internazionali delle due Sicilie nel diciottennio ?

Osservazione I. *Genesi* . . . . . 44
Oss. II. *Diramazioni de' dritti internazionali* . . . . . 46
Oss. III. *Delle condizioni internazionali nascenti da' fatti* . . . 50
Oss. IV. *Delle condizioni nascenti da' trattati.* . . . . . 51
Oss. V. *Le officiosità* . . . . 54
Oss. VI. *I mezzi officiosi* . . . 55
Oss. VII. *La ragione di Stato* . . . 57
Oss. VIII. *La potenza e l' influenza* . . 59
Oss. IX. *Le conferenze diplomatiche* . 61
Oss. X. *Le note diplomatiche.* . . 62
Oss. XI. *De' trattati.* . . . . 64
Oss. XII. *Della garentia* . . . . 66
Oss. XIII. *Della cessione* . . . . 67
Oss. XIV. *De' sussidi.* . . . . 68

Oss. XV. *Delle rinunzie e dell'abdicazione* . . . . 69
Oss. XVI. *Dell' accessione e dell' accettazione.* . . . 71
Oss. XVII. *Delle formole* . . . 73
Oss. XVIII. *Degli agenti diplomatici* . 75
Oss. XIX. *De' privilegi degli agenti diplomatici* . . . . 78
Oss. XX. *Poche altre idee.* . . 81

**Decimasesta serie d' osservazioni**

Delle condizioni dinastiche.

Osservazione I. *La lealtà de' riformatori.* . 82
Oss. II. *Il diploma di rigenerazione.* 84
Oss. III. *Piccoli ricordi* . . . 91
Oss. IV. *Gran ricordo* . . . 93
Oss. V. *Dritti della dinastia ingenerati dal dritto delle genti.* 95
Oss. VI. *Dritto della Dinastia in generati dalle circostanze dei popoli* . . . . 98
Oss. VII. *Dritto della Dinastia in generale delle condizioni e trattati europei* . . . 102
Oss. VIII. *Degli augusti figli di Filippo V.* . . . . 107
Oss. IX. *Interessanti massime dinastiche* . . . . 109
Oss. X. *Ramo di Carlo III.* . . 110
Oss. XI. *Ramo delle due Sicilie.* . 111
Oss. XII. *Relazioni tra i diversi rami borbonici nel diciottennio.* 113

# PARTE TERZA

( IL SISTEMA DICIOTTENNE NEL CONFRONTO DI ALTRI SISTEMI GOVERNATIVI )

**Decimasettima serie di osservazioni.**

Spirito ed insieme del governo diciottenne.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Lo Stato ed il governo.* | 6 |
| Oss. | II. | *Il Re* | 7 |
| Oss. | III. | *Discutere preparare, consultare e conferire.* | 8 |
| Oss. | IV. | *L'ars artium* | 9 |
| Oss. | V. | *Il consiglio di Stato* | 13 |
| Oss. | VI. | *Classifica degli affari* | 14 |
| Oss. | VII. | *Consiglio de' Ministri.* | 16 |
| Oss. | VIII. | *Del Presidente del Consiglio de' Ministri* | 18 |
| Oss. | IX. | *La Consulta di Stato.* | 19 |
| Oss. | X. | *Le commissioni dei Consultori* | 22 |
| Oss. | XI. | *Le Commissioni de' Ministri.* | 23 |
| Oss. | XII. | *La sanzione, la forma, la promulgazione.* | 24 |
| Oss. | XIII. | *La legge, il decreto, il regolamento, i rescritti* | 27 |
| Oss. | XIV. | *La Presidenza del Consiglio dei Ministri* | 30 |
| Oss. | XV. | *La Luogotenenza di Sicilia.* | 33 |
| Oss. | XVI. | *De' ripartimenti della Luogotenenza* | 35 |
| Oss. | XVII. | *Responsabilità ministeriale.* | 40 |
| Oss. | XVIII. | *Le rimostranze.* | 40 |
| Oss. | XIX. | *Capacità e morale de' burocratici.* | 41 |

**Decimottava serie di osservazioni**

Genesi del sistema diciottenne.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Divisamenti governativi di Carlo III.* . . . | 43 |
| Oss. | II. | *Benefici principî della restaurazione* . . . | 51 |
| Oss. | III. | *Legge fondamentale* . . | 53 |
| Oss. | IV. | *Principî dopo il 1820.* . | 55 |
| Oss. | V. | *Principî dopo il 1823* . | 59 |
| Oss. | VI. | *Principî proclamati nel 1830.* | 59 |


**Decimanona serie di osservazioni**

Il sistema diciottenne era civilizzatore e progredente.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Verità fondamentale* . . | 62 |
| Oss. | II. | *La giustizia imparziale e provvidente* . . . | 63 |
| Oss. | III. | *La Polizia nè feroce, nè dispotica.* . . | 64 |
| Oss. | IV. | *L' Amministrazione intraprendente e facilitatrice.* | 65 |
| Oss. | V. | *La Chiesa tutelata.* . . | 66 |
| Oss. | VI. | *La Finanza prosperevole.* | 67 |
| Oss. | VII. | *L'esercito e l'armata navale.* | 67 |
| Oss. | VIII. | *Affari esteri* . . . | 68 |


**Ventesima serie di osservazioni**

Lo era nel confronto de' sistemi adoperati nelle tre epoche classiche dell' antichità.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservazione | I. | *Facilitazioni* . . . | 70 |
| Oss. | II. | *Primo confronto.* . . | 70 |
| Oss. | III. | *Secondo confronto* . . | 71 |
| Oss. | IV. | *Terzo confronto.* . . | 72 |

**Ventunesima serie di osservazioni**

Lo era nel confronto de' sistemi Romani.

Osservazione I. *Facilitazioni.* . . . . 73
Oss. II. *Confronti* . . . . . 73

**Ventiduesima serie di osservazioni**

Lo era nel confronto de' sistemi [illegible]

Osservazione I. *Facilitazioni.* . . . 74
Oss. II. *Un' altro rapido cenno.* . 75
Oss. III. *Un corollario* . . . . 78

**XXIII. serie di osservazioni**

Lo era nel confronto de' sistemi moderni.

Osservazione I. *L' inutile esperienza* . . 79
Oss. II. *Confronti* . . . . . 81
Conclusione . . . . . 83

*Quadri sinottici*

I. Quali erano le posizioni sociali de' popoli italo-greci?

II. Quali erano le posizioni sociali de' popoli italo-meridionali durante il dominio romano e dopo la caduta di esso fino alla fondazione della monarchia?

III. Quali erano le posizioni sociali degli italo-meridionali dal 1129 al 1734, prima che il reame delle due Sicilie fosse restaurato dall' immortale Carlo III?

IV. Degli ostacoli e delle facilitazioni per ben valutare il sistema governativo delle due sicilie attuato dal 1830 al 1848.

V. Tesi da risolvere per ben valutare le nozioni determinatrici del sistema legislativo delle due Sicilie nel confronto delle nozioni scientifiche e delle nozioni storiche.

VI. Un cenno sulle condizioni sociali delle varie potenze europee.

VII. Un cenno sulle condizioni internazionali delle varie potenze europee.

VIII. Rapido sguardo sullo spirito delle diverse forme governative.

IX. *Panteon* agli augusti borboni due sicilie.

554546 SBN

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PREZZO CARLINI VENTI

Le associazioni si ricevono in Napoli nell' Ufficio della PICCOLA CRONACA Strada Toledo N. 343 3.° piano.